SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 230

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1999.

Elenco delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» 3º bando.

99A10874

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 1999, n. **493.**

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

ART. 2.

(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di

concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

ART. 3.

(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presìdi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

ART. 4.

(Sistema informativo).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli

ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

ART. 5.

(Attività di informazione e di educazione).

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

CAPO III

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

ART. 6.

(Finalità e definizioni).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per « lavoro svolto in ambito domestico » si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vin-

colo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per « ambito domestico » si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svoltó in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

ART. 7.

(Assicurazione obbligatoria).

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata « assicurazione ».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

ART. 8.

(Premi assicurativi).

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

ART. 9.

(Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

ART. 10.

(Fondo autonomo speciale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 598):

Presentato dall'on. CORDONI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'8 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI.

Assegnato nuovamente alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VII, X, XII.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro) il 10 settembre 1997; il 26 febbraio 1998; l'11 marzo 1998; il 14 maggio 1998; il 9 giugno 1998.

Relazione scritta presentata il 12 giugno 1998 (atto n. 598-854-1714-3687/*A* - relatore on. STANISCI).

Esaminato in aula il 15 giugno 1998 ed approvato il 16 giugno 1998 in un testo unico con atti n. 854 (on. SERAFINI ed altri); n. 1714 (on. TERESIO DELFINO ed altri); n. 3687 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU).

Senato della Repubblica (atto n. 3362):

Assegnato dalla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª, della commissione parlamentare per le questioni regionali e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16, 28, 29 luglio 1998; il 16, 24 settembre 1998; il 1º, 7 ottobre 1998; il 4 novembre 1998; il 10, 25 febbraio 1998; il 3, 4, 10 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1999 (atto n. 3362/*A* - relatore sen. PILONI).

Esaminato in aula il 26 maggio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 27 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 598/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V, XII.

Esaminato dalla XI commissione il 15, 17, 23 giugno 1999; il 1º luglio 1999; il 9 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1999 (atto n. 598-854-1714-3687/*C* - relatore on. STANISCI).

Esaminato in aula il 15 novembre 1999 ed approvato il 16 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 7 *(Presidi multizonali di prevenzione)*. — 1. La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i princìpi di cui all'art. 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto all'art. 3, è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonché da una rappresentanza del restante personale tecnico.

2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione nonché di pervenire ad una idonea strumentazione e dotazione tecnica su tutto il territorio regionale, le regioni riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) definire l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale;

b) riorganizzare i presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale, che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente;

c) attribuire ai dipartimenti di cui alla lettera *b)*, secondo il criterio di ripartizione in sezioni, le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali di cui alla lettera *e)*, nonché di consulenza e supporto a comuni, province e altre amministrazioni pubbliche;

d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera *b)* svolgano attività di analisi sulla base dei programmi regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* nonché su richiesta delle unità sanitarie locali;

e) riorganizzare gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito dipartimento per la prevenzione;

f) articolare il dipartimento di cui alla lettera *e)* almeno nei seguenti servizi:

1) prevenzione ambientale;

2) igiene degli alimenti;

3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

4) igiene e sanità pubblica;

5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento tecnico delle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricerca del C.N.R. e dell' E.N.E.A., e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici».

— Il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 20 *(Attività di prevenzione)*. — Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'art. 7;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera *d)* del precedente comma la tutela del segreto industriale si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva».

Note all'art. 4:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997.

— Il testo degli articoli 102 e 116, nonché delle tabelle n. 1 e n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è il seguente:

«Art. 102. — Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.

Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata».

«Art. 116. — Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria a cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, del minimale, di lire trecentosettantamila».

«ALLEGATO 1

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

INDUSTRIA

Descrizione	Percentuali		
	D.	—	S.
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ugneale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11		9
Perdita delle due ultime falangi del medio		8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110º-75º:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione			
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	25		20
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:	55		50
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30

Descrizione	Percentuali		
	D.	—	S.
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angelo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11	

N.B. — In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

(Segue tabella delle valutazioni del grado percentuale dl invalidità permanente - industria).

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore *(occhio peggiore)*	indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore *(occhio migliore)*
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se ai tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 . . . 15%
con visus corretto di 7/10 . . . 18%
con visus corretto di 6/10 . . . 21%
con visus corretto di 5/10 . . . 24%
con visus corretto di 4/10 . . . 28%
con visus corretto di 3/10 . . . 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 . . . 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo».

«ALLEGATO 7

ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELLE RENDITE
E RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

(In vigore dal 1° luglio 1965)

Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
11	50 —	55	56	82 —	459
12	50,20	60	57	84 —	479
13	50,40	66	58	86 —	499
14	50,60	71	59	88 —	519
15	50,80	76	60	90 —	540
16	51 —	82	61	92 —	581
17	51,20	87	62	94 —	583
18	51,40	90	63	96 —	605
19	51,60	98	64	98 —	627
20	51,80	104	65	100 —	650
21	52 —	109	66	100 —	660
22	52,20	115	67	100 —	670
23	52,40	121	68	100 —	680
24	52,60	126	69	100 —	690
25	52,80	132	70	100 —	700
26	53 —	138	71	100 —	710
27	53,20	144	72	100 —	720
28	53,40	150	73	100 —	730
29	53,60	155	74	100 —	740
30	54 —	162	75	100 —	750
31	54,50	169	76	100 —	760
32	55 —	176	77	100 —	770
33	55,50	183	78	100 —	780
34	56 —	190	79	100 —	790
35	56,50	198	80	100 —	800
36	57 —	205	81	100 —	810
37	57,50	213	82	100 —	820
38	58 —	220	83	100 —	830
39	59 —	230	84	100 —	840
40	60 —	240	85	100 —	850
41	61 —	250	86	100 —	860
42	62 —	260	87	100 —	870
43	63 —	271	88	100 —	880
44	64 —	282	89	100 —	890
45	65 —	292	90	100 —	900
46	66 —	304	91	100 —	910
47	67 —	315	92	100 —	920
48	68 —	328	93	100 —	930
49	69 —	338	94	100 —	940
50	70 —	350	95	100 —	950
51	72 —	367	96	100 —	960
52	74 —	385	97	100 —	970
53	76 —	403	98	100 —	980
54	78 —	421	99	100 —	990
55	80 —	440	100	100 —	1000».

Nota all'art. 12:

— L'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), è il seguente:

«Art. 29-*quater (Integrazione del Fondo occupazione).* — 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

99G0563

LEGGE 16 dicembre 1999, n. **494.**

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 1999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presìdi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 448 del 1998.

ART. 3.

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 mi-

lioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo).

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 5.

(Università di Roma Tor Vergata).

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad utilizzare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

ART. 6.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma).

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere *a), b), f)* e *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270).

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

ART. 9.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 no-

vembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Abusivismo commerciale).

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 11.

(Violazioni del codice della strada).

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

ART. 12.

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

ART. 13.

(Comuni interessati dall'evento giubilare).

1. I comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4090):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) il 9 giugno 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 giugno 1999, con parere delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 30 giugno e 8 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14 luglio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 20 e 21 luglio 1999 e approvato il 28 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6305):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 settembre 1999, con pareri delle commissioni II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 21, 23, 28 settembre; 6 e 19 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 22 ottobre; 10 e 16 novembre 1999, stralciato l'art. 11 che forma il 6305-*ter*, la parte rimanente assume il n. 6305-*bis*; approvato, con modificazioni, il 17 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4090/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 18 novembre 1999, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 24 novembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 24 novembre 1999.

Esaminato in aula il 2, 9 e 12 dicembre 1999, e approvato il 14 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 novembre n. 433 (Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, è il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio».

— Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

«4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5».

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, reca: «Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è il seguente:

«Art. 8 *(Determinazione del programma pluriennale degli interventi).* — 1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994».

— Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a)-d) (Omissis);

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è il seguente:

«Art. 6 *(Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.).* — 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1-*bis.* Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti».

— Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), è il seguente:

«8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

Note all'art. 5:

— La legge 25 giugno 1985, n. 331, reca: «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria».

— Il testo dell'art. 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera *a)*, *b)*, *f)* e *h)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d)* e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *e)*;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente

decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c)-e) (Omissis);

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) (Omissis);

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico».

— Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è il seguente:

«6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della citata legge n. 392 del 1978».

Note all'art. 7:

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, reca: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».

— La legge 7 agosto 1997, n. 270, reca: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio».

— Il testo dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«2-*bis*. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto. *Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate.*

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge. *Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate».*

— Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, è il seguente:

«4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a)-c) (Omissis);

d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali».

— Il testo dell'art. 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«1-*ter*. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato».

— La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici».

Note all'art. 8:

— Per il testo della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 2, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 (Provvidenze per il comune di Roma), è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo».

— Il testo dell'art. 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1986), è il seguente:

«26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'art. 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali), è il seguente:

«4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti sino alle scadenze di legge, è così composto:

a)-e) (Omissis);

f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'art. 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a L. 35.000.000.000 per il 1997».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è il seguente:

«3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento».

— Il testo dell'art. 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è il seguente:

«2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) (Omissis);

b) categorie M e M1 *(Omissis);*

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t».

— Il testo dell'art. 159, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è il seguente:

«1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo».

— Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 129 *(Sospensione della patente di guida).* — 1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato».

— Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 218 *(Sanzione accessoria della sospensione della patente).* — 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».

Note all'art. 13:

— Per il titolo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il titolo della legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'art. 7.

99G0565

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 novembre 1999, n. **495.**

Regolamento recante disciplina del Servizio di controllo interno del Ministero dell'ambiente.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i relativi decreti interministeriali attuativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare l'articolo 20, che prevede l'istituzione di servizi di controllo interno in ciascuna amministrazione pubblica;

Visto l'articolo 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente in data 10 aprile 1997 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1997, registro n. 1, foglio n. 3), di istituzione del Servizio di controllo interno, ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/896/99 in data 16 aprile 1999 (registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1999, registro n 1, foglio n. 23) di sostituzione del presidente del Servizio di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999);

Considerato che, in base all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999, occorre provvedere alla sostituzione, ovvero alla conferma, entro il termine di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, a pena di decadenza, degli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Servizio di controllo interno

1. È istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'ambiente, che svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione e controllo strategico finalizzate all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia, quale ufficio di diretta collaborazione con il Ministro.

Art. 2.

Organizzazione del Servizio di controllo interno

1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e da un membro, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ai sensi degli articoli 24 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al Servizio di controllo interno sono altresì assegnati sei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Ministro dell'ambiente determina annualmente, nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base corrispondenti al Centro di responsabilità - Gabinetto, ed in relazione agli obiettivi assegnati, le risorse finanziarie destinate al Servizio.

Art. 3.

Attività del Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno espleta, nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 1, e sulla base di direttive impartite dal Ministro, i seguenti compiti:

a) analisi preventiva della congruenza delle assegnazioni di risorse umane, finanziarie e materiali, ai fini dello svolgimento delle missioni affidate al Ministero dalla normativa, del conseguimento degli obiettivi fissati dal Ministro, con l'individuazione degli eventuali elementi di criticità e le conseguenti proposte di integrazione e moifica;

b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi di attività dei dirigenti preposti alle strutture di vertice, anche al fine dell'adozione di misure di adeguamento delle attività di gestione;

c) analisi successiva dell'attuazione dei predetti programmi di attività, con riferimento ai singoli progetti, alle interrelazioni tra gli stessi ed al complesso degli interventi, volta a individuare il grado di conseguimento dei predetti obiettivi, gli eventuali scostamenti, gli eventuali fattori ostativi, le eventuali responsabilità dei dirigenti per la mancata o parziale attuazione, i possibili rimedi;

d) supporto all'attività di valutazione dei dirigenti generali direttamente destinatari delle direttive emanate dal Ministro per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

e) analisi su politiche di settore e programmi intersettoriali, su richiesta del Ministro dell'ambiente;

f) attività propositiva volta a migliorare la funzionalità delle strutture del Ministero dell'ambiente;

g) attività propositiva sulla sistematica generale dei controlli interni nel Ministero dell'ambiente.

2. La direzione del Servizio di controllo interno predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e riferisce in via riservata al Ministro dell'ambiente nelle forme ed entro i termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso, e comunque:

a) in esito alla valutazione delle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della elaborazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

b) entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attività dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il completamento dell'attuazione di piani, programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero;

3. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 1999

Il Ministro: RONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 344

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— La legge 3 marzo 1987, n. 59, reca: «Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, reca: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, reca: «Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie o rischio del Ministero dell'ambiente».

— La legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: «Interventi per la difesa del mare».

— L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione).* — 1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionaliz-

zazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l),* n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il rispannio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica ammimstrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi; nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufrui-

scono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente:

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma 33 e alla lettera *a)* del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

— L'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e norme dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività

agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1º febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400».

— L'art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

«Art. 3-*quater (Servizio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del molo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro».

— L'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 2:

— Si riportano i testi degli articoli 19, 23 e 24 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima

fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai conuni precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale ternine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

«Art. 23 *(Ruolo unico dei dirigenti)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specialità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministratori statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea».

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per la altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4, dell'art. 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative legge finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico atribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la qualità di risorse disponibili».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«Art. 4-*bis (Formazione del bilancio)*. — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi palurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggenmenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali».

«Art. 9 *(Sistemi informativi)*. — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziano. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedue relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

f) sistemi e procedure di contabilità analitica».

99G0570

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1999.

Nomina del consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività di identificazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, demanda ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali, per il completamento del federalismo amministrativo;

Considerato che l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

demanda ai provvedimenti di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire la fissazione della decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni ad essi conferite, disponendo altresì che tale decorrenza sia contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse;

individua nel 31 dicembre 2000 la data entro cui deve essere completato il federalismo amministrativo;

fissa i criteri per la quantificazione delle risorse da trasferire e quelli necessari per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle regioni ed agli enti locali;

Ritenuto che il completamento del federalismo amministrativo implica una complessa attività delle amministrazioni statali interessate al conferimento delle funzioni, volta alla individuazione ed alla quantificazione dei beni e delle risorse da trasferire;

Considerato che tale attività deve essere svolta in un contesto unitario, sulla base di criteri omogenei e con la massima celerità al fine di rispettare la scadenza prevista dalle norme di legge;

Ritenuto che l'attività amministrativa diretta all'identificazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni ed agli enti locali è funzionale all'adozione dei decreti previsti dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e deve dunque svolgersi sulla base degli indirizzi e delle direttive generali di coordinamento del Presidente del Consiglio;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali all'attività istruttoria da svolgere ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare sulla base di accordi promossi dalla conferenza unificata e comunque da sottoporre alla stessa conferenza;

Considerato che tale attività amministrativa è in corso, ma che appare necessario imprimere alla stessa una forte accelerazione in modo da assicurare una tempestiva definizione delle operazioni di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire ai fini del completamento del federalismo amministrativo;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla nomina di un commissario straordinario del Governo, il quale provveda al coordinamento delle attività delle amministrazioni statali indirizzate alle finalità sopra descritte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avv. Alessandro Pajno, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il commissario straordinario dura in carica sino al 31 dicembre 2000.

3. Al commissario straordinario è affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli indirizzi definiti dal gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1998, la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con gli altri decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la predisposizione di schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, necessari per rendere operativi i conferimenti di funzioni previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e da altri decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) la soluzione di quesiti giuridico-amministrativi connessi con le attività di cui alle lettere *a)* e *b).*

4. Il commissario straordinario assicura la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alle attività istruttorie finalizzate al completamento del federalismo amministrativo.

5. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al sottosegretario di Stato alla presidenza delegato al coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è composto da:

a) il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato;

b) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica o da un suo delegato;

c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali o da un suo delegato;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o da un suo delegato;

e) il segretario della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) il segretario della conferenza Stato, città ed autonomie locali;

g) il capo della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) due esperti, nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato interessate al trasferimento dei beni e delle risorse, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalle rispettive associazioni, in base alle materie trattate.

3. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra i dirigenti di prima fascia o equiparati.

4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario è componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, utilizzando personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ed esperti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso spettante al commissario straordinario.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi per il commissario straordinario e per gli esperti di cui agli articoli 2 e 3, gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilità del segretariato generale - unità previsionale di base 2.1.1.1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 346

99A11139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1999.

Individuazione della dotazione di mezzi e personale da assegnare al commissario straordinario del Governo consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, in corso di registrazione recante la nonima del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto presidenziale, in virtù del quale il commissario straordinario è componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

30 aprile 1997 e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1998, e si avvale di una struttura, posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, occorre provvedere alla dotazione di mezzi e del personale del commissario straordinario;

Ritenuto che, per l'espletamento dei compiti assegnatigli, il commissario straordinario debba avvalersi anche della collaborazione del personale assegnato alla segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in virtù della stretta connessione esistente tra le competenze dei due organi;

Considerato che il contingente di personale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto presidenziale, può essere composto da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato nonché da esperti nominati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 31 della legge n. 400/1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999 di cui alle premesse è così integrato:

Art. 3-*bis*.

1. Il contingente di personale che può essere assegnato al commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, è così determinato:

1 dirigente di prima fascia o equiparato;

2 dirigenti di seconda fascia o equiparati;

8 funzionari di area C;

10 impiegati di area B;

3 esperti.

2. Per la durata dell'incarico, il commissario straordinario si avvale anche del personale assegnato alla segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 5 marzo 1997, n. 59.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il commissario straordinario si avvale altresì della segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo degli organi competenti

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 345

99A11140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 dicembre 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. (Avviso n. 2/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022/I/1 a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Vista la decisione C (99) 2120 del 9 agosto 1999 con la quale è stata modificata la decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994 per quanto concerne la riduzione del contributo del F.S.E. per il sopra citato programma;

Visto l'avviso n. 2/99 del 10 maggio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1999, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi che hanno lo scopo di realizzare scambi di esperienze di innovazione organizzativa e/o tecnologica tra gli enti regionali e amministrazioni locali delle diverse aree del Paese;

Tenuto conto che l'avviso n. 2/99 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di spesa di L. 23.000.000.000, pari a euro 11.878.508,67;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del F.S.E. ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 21 ottobre 1999 del Ministro per la funzione pubblica che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 2/99 del 10 maggio 1999;

Considerato che con la riunione del 26 novembre 1999 la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature presentate ai sensi dell'avviso n. 2/99 del 10 maggio 1999;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla suddetta commissione;

Considerato che i progetti finanziabili fino a concorrenza delle risorse rese disponibili dal presente avviso sono i primi quaranta della suddetta graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione n. 40 progetti, analiticamente indicati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 23.354.198.760, corrispondenti a euro 12.061.473,07, di cui L. 17.515.649.070, corrispondenti a euro 9.046.078,80, a carico del F.S.E. e L. 5.838.549.690, pari a euro 3.015.359,27, a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Art. 3.

Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di scorrere la graduatoria relativa l'avviso n. 2/99, utilizzando ulteriori risorse eventualmente disponibili al 31 dicembre 1999.

Roma, 14 dicembre 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

ID	Ente proponente	Amministrazione cedente	Tipologia amministrazione destinataria	Valore proposta Lire	Quota F.S.E. Lire	Quota F.R. Lire	Valore proposta Euro	Quota F.S.E. Euro	Quota F.R. Euro
65	CESTUD S.p.A. - Centro Studi Scambi con l'Estero	Comune di Siena	Comuni: Casarano, Tuglie, Collepasso, Supersano, Ruffano, Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo, Melissano, Taviano, Parabita, Rodi Garganico	500.850.000	375.637.500	125.212.500	258.667,44	194.000,58	64.666,86
22	C.T.C - Centro di formazione manageriale della Camera di Commercio di Bologna (ass.: Università degli Studi di Bari, Star Services S.p.A, Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo dell'Italia Nord-Orientale, IDS s.r.l.)	Provincia di Bologna	Provincia di Bari	854.120.000	640.590.000	213.530.000	441.116,17	330.837,12	110.279,04
124	Università Commerciale Luigi Bocconi (ass.: Vision & Value S.R.L.)	Comune di Trieste	Comune di Napoli	875.545.000	656.658.750	218.886.250	452.181,26	339.135,94	113.045,31
133	Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.r.l.	Comune di Bologna	Comune di Foggia	636.910.000	477.682.500	159.227.500	328.936,56	246.702,42	82.234,14
60	Istituto Guglielmo Tagliacarne (ass.: SE.RI. S.r.l., CE.S.AN. - Centro Studi ed Animazione Economica)	Comune di Modena	Provincia di Foggia	419.534.400	314.650.800	104.883.600	216.671,44	162.503,58	54.167,86
189	Star Service S.p.A. (ass.: Politecnico di Bari - Dipartimento di Architettura e Urbanistica, CAR-TECH Cartografia e tecnologia per il Territorio)	Comune di Rimini	Comuni di Brindisi, Ostuni, S. Vito dei Normanni.	320.699.000	240.524.250	80.174.750	165.627,21	124.220,41	41.406,80
232	SINNEA International s.r.l.	Comune di Castellarano (RE), Comune di Massa (MS), Comune di S. Vincenzo (MS)	Comuni di: Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini	535.350.000	401.512.500	133.837.500	276.485,20	207.363,90	69.121,30

21	C.T.C - Centro di formazione manageriale della Camera di Commercio di Bologna (ass.: Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo dell'Italia Nord - Orientale, ADS Automated Data System S.p.A., I.D.S. Informatica Distribuita e Software S.r.l., Università degli Studi di Messina)	Provincia di Bologna	Provincia di Messina	755.770.000	566.827.500	188.942.500	390.322,63	292.741,97	97.580,66
89	Environment Park S.p.A. (ass.: Poliedra - Progetti Integrati S.p.A., Sinergheia Gruppo S.r.l.)	Comunità Montana dell'Alto Medio Metauro	Patto Territoriale Alto Belice Corleonese	345.480.000	259.110.000	86.370.000	178.425,53	133.819,15	44.606,38
170	Hydrocontrol S.c.r.l. (CSEI Catania)	Regione Lazio	Regione Sicilia	303.200.000	227.400.000	75.800.000	156.589,73	117.442,30	39.147,43
57	Galgano & Associati S.r.l.	Comune di Mantova	Provincia di Napoli	982.000.000	736.500.000	245.500.000	507.160,67	380.370,51	126.790,17
79	Università degli Studi del Sannio (ass.: Fondazione IDIS, CE.SVI.P., IF Italia Forma s.r.l., Il Parco scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania	Provincia di Lecco	Provincia di Benevento	367.000.000	275.250.000	91.750.000	189.539,68	142.154,76	47.384,92
171	Hydrocontrol S.c.r.l.	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.4 (Arezzo)	Regione Sardegna	314.400.000	235.800.000	78.600.000	162.374,05	121.780,54	40.593,51
31	ENAIP Sardegna - Ente ACLI Istruzione Professionale (ass.: Ancinet s.r.l.)	Comune di Granarolo nell'Emilia	Comuni Seramanna, Serrenti, Furtei, Nuraminis, Samassi, Samatzai (tutte in provincia di Cagliari)	288.000.000	216.000.000	72.000.000	148.739,59	111.554,69	37.184,90
20	Confservizi Cispel	Comune di Roma	Provincia di Palermo	363.700.000	272.775.000	90.925.000	187.835,37	140.876,53	46.958,84
61	Università degli Studi del Molise	Regione Emilia Romagna	Regione Molise	258.000.000	193.500.000	64.500.000	133.245,88	99.934,41	33.311,47

121	RSO S.p.A.	Provincia di Bologna	Provincia di Salerno	689.000.000	516.750.000	172.250.000	355.838,80	266.879,10	88.959,70
141	Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.r.l.	Provincia di Macerata	Provincia di Bari	604.630.000	453.472.500	151.157.500	312.265,33	234.199,00	78.066,33
227	ISSOS Servizi s.r.l. (ass.: Data Processing S.p.A.)	USL 7 Siena	USL 8 - Siracusa	313.620.000	235.215.000	78.405.000	161.971,21	121.478,41	40.492,80
54	Galgano & Associati S.r.l.	Comune di Bologna	Comune di Catania	982.000.000	736.500.000	245.500.000	507.160,67	380.370,51	126.790,17
101	SOGES S.p.A.	Comune di Cagliari	Alcune Amministrazioni del Patto Territoriale di Partinico	271.370.000	203.527.500	67.842.500	140.150,91	105.113,18	35.037,73
153	Dasein S.p.A.	A.S.L. 3 di Torino	A.S.L. Napoli 2	782.870.000	587.152.500	195.717.500	404.318,61	303.238,96	101.079,65
94	ISVOR FIAT S.p.A	ASL 21 Casale Monferrato	ASL 3 Rossano Calabro, Regione Calabria	875.350.000	656.512.500	218.837.500	452.080,55	339.060,41	113.020,14
126	IREF - Istituto Regionale Lombardo di formazione per l'Amministrazione pubblica (ass.: Lattanzio e associati S.r.l.)	Regione Lombardia	Regione Basilicata	469.400.200	352.050.150	117.350.050	242.424,97	181.818,73	60.606,24

155	ANCITEL S.p.A. (ass.: Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop. A.r.l., Consorzio Asmez)	Comunità Montana Appennino Parma Est, Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, S.Sofia, Collecchio, Felino, Fornovo di Taro, Sala Baganza, Graversetolo	Comunità Montane: Appennino Paolano (Acquappesa, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Longobardi, Paola, Sanguineto, S. Lucido) e Comuni) e Amalfitana e Sorrentina (Minori, Maiori, Positano, Ravello, Tramonti, Conca dei Marini, Amalfi, Agerola), Gruppo Comuni Provincia di Avellino (Andreatta, Lacedonia, Torella dei Lombardi, Calitri, Ariano, Rocca S. Felice, Lioni, Rotondi, Frigento, Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, Morra De Sanctis, Villa Maina), Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" (Oliveto Citra, Contursi Terme, Colliano)	534.440.000	400.830.000	133.610.000	276.015,23	207.011,42	69.003,81
182	ISIDA - Istituto Superiore per imprenditori e dirigenti di Azienda (ass.: Soges S.p.A., Sinergheia S.r.l.)	Regione Toscana - Area extradipartimentale - Cabina di Regia per gli Interventi Comunitari	Regione Sicilia	626.040.000	469.530.000	156.510.000	323.322,68	242.492,01	80.830,67
83	Territorio S.p.A. (ass.: CRAS S.c.a.r.l., MIPA - Consorzio per lo Sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amminstrazioni)	Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata	Provincia di Cagliari e Area Territoriale del Medio Campidanese	503.980.000	377.985.000	125.995.000	260.283,95	195.212,96	65.070,99

159	ANCITEL S.p.A. (ass.: P.RI.S.MA. - Promozione Ricerca e Sviluppo del Management)	Province di Pesaro e Urbino	Comune di Burgio, Casteltermini, S. Angelo Muxaro, Cianciana, Cammarata, Lucca Sicula, Bivona, Palazzo Adriano, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Villa Franca Sicula, Trapani, Valderice, Mazzara del Vallo, Marsala, Paceco, Campobello di Mazzara, Alcano, Petrosino, Castellamare del Golfo e Provincia di Agrigento, Trapani	872.120.000	654.090.000	218.030.000	450.412,39	337.809,29	112.603,10
236	CONSIEL S.p.A. (ass.:INSIE L-Informatica per il Sistema degli Enti Locali)	Provincia di Perugia	Provincia di Reggio Calabria	792.500.000	594.375.000	198.125.000	409.292,09	306.969,07	102.323,02
10	Deloitte Consulting Italia S.r.l.	Università degli studi di Firenze	Università degli Studi di Lecce	266.400.000	199.800.000	66.600.000	137.584,12	103.188,09	34.396,03
52	Galgano & Associati s.r.l.	Provincia di Milano	Provincia di Caserta	970.000.000	727.500.000	242.500.000	500.963,19	375.722,39	125.240,80
154	Dasein S.p.A.	Consorzio intercomunale di Igiene Urbana di Collegno, Grugliasco e Rivoli	Comuni di Biancavilla, Adrano, Gravina di Catania, Marcianise, S. Maria a Vico, S. Tammaro, Casapesenna	505.418.000	379.063.500	126.354.500	261.026,61	195.769,96	65.256,65
193	IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali	Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino	Amministrazioni Comunali dei Comuni Calatini aderenti al Consorzio ASI di Caltagirone	765.660.160	574.245.120	191.415.040	395.430,47	296.572,85	98.857,62

59	CRAS Soc. Coop. a r. l. (ass.: WWF Italia ONLUS)	Provincia autonoma di Bolzano, Comune di Firenze, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma (Ufficio PromoRoma)	Enti locali ricompresi nelle aree del Parco Nazionale del Cilento, del Parco Nazionale del Gennargentu, del Parco Nazionale del Pollino.	894.520.000	670.890.000	223.630.000	461.981,03	346.485,77	115.495,26
91	CSI Piemonte - Consorzio per il sistema informativo (ass.: IS.FO.A. - Istituto per la Formazione Avanzata)	Comune di Torino	Comune di Potenza	675.382.000	506.536.500	168.845.500	348.805,69	261.604,27	87.201,42
82	MAIN Management e Innovazione	Comune di Genova	Comuni: Sassari, Trapani	285.080.000	213.810.000	71.270.000	147.231,53	110.423,65	36.807,88
180	"Le Mille Città" - Centro Studi e formazione per gli enti locali	Provincia di Bologna	Provincia di Crotone	531.600.000	398.700.000	132.900.000	274.548,49	205.911,37	68.637,12
190	Poliedra Progetti Integrati S.p.A. (ass.: Istituto per la Formazione Avanzata)	Regione Piemonte	Regioni Basilicata e Sardegna	722.710.000	542.032.500	180.677.500	373.248,57	279.936,42	93.312,14
192	A.E.C.A. Associazione Emiliana Centri Autonomi	Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna Azienda USL di Ferrara, Comune di Copparo	Servizio Sanitario Regione Basilicata - ASL n.3 Lagonegro	716.350.000	537.262.500	179.087.500	369.963,90	277.472,92	92.490,97
213	ERVET (ass.: Business Italy s.r.l.)	Comune di Lugo	Consorzio di Comuni del Patto Territoriale dell'Area metropolitana di Bari	583.200.000	437.400.000	145.800.000	301.197,66	225.898,25	75.299,42

99A11030

DECRETO 15 dicembre 1999.

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. (Avviso n. 5/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il Programma operativo multiregionale 940022/I/1 a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento della funzione pubblica l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1999, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

Vista la decisione C (99) 2120 del 9 agosto 1999 con la quale è stata modificata la decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994 per quanto concerne la riduzione del contributo del F.S.E. per il sopra citato programma;

Visto l'avviso n. 5/99 del 2 agosto 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi che hanno lo scopo di realizzare scambi di esperienze di innovazione organizzativa e/o tecnologica tra gli enti regionali e amministrazioni locali delle diverse aree del Paese;

Tenuto conto che l'avviso n. 5/99 per le attività inserite nel medesimo prevede un impegno di spesa di circa L. 3.000.000.000, pari a euro 1.549.370,69;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del F.S.E. ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987;

Visti i decreti del 21 ottobre 1999 e del 29 novembre 1999 Ministro per la funzione pubblica che hanno istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 5/99 del 2 agosto 1999;

Considerato che con la riunione del 6 dicembre 1999 la commissione ha terminato la valutazione e la selezione delle candidature presentate ai sensi dell'avviso n. 5/99 del 2 agosto 1999;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla suddetta commissione;

Considerato che i progetti finanziabili fino a concorrenza delle risorse rese disponibili dal presente avviso sono i primi nove della suddetta graduatoria;

Considerata la possibilità che entro il 31 dicembre 1999 si rendano disponibili ulteriori risorse del F.S.E. ovvero risorse CIPE destinate ad analoghe attività;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione n. 9 progetti, analiticamente indicati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 3.774.257.320, corrispondenti a euro 1.949.241,23, di cui L. 2.830.692.990, corrispondenti a euro 1.461.930,92, a carico del F.S.E. e L. 943.564.330, pari a euro 487.310,31, a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Art. 3.

Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di scorrere la graduatoria relativa l'avviso n. 5/99, utilizzando ulteriori risorse eventualmente disponibili al 31 dicembre 1999.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

ID	Ente proponente	Amministrazione cedente	Tipologia amministrazione destinataria	Valore proposta Lire	Quota F.S.E. Lire	Quota F.R. Lire	Valore proposta Euro	Quota F.S.E. Euro	Quota F.R. Euro
46	Fondazione CENSIS (ass.: Vision & Value S.r.l.	Ecolé Nationale d'Administration (Francia)	Comune di Napoli	467.422.320	350.566.740	116.855.580	241.403,48	181.052,61	60.350,87
21	PASTIS - CNRSM	Unità operativa riabilitazione funzionale della ASL 6 di Livorno, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Dipartimento Handicap della Asl 1 di Brindisi	301.500.000	226.125.000	75.375.000	155.711,76	116.783,82	38.927,94
2	Ecosfera S.p.A. (ass.: Solco S.r.l., Gruppo CLAS)	ANAS	Regione Campania	362.400.000	271.800.000	90.600.000	187.163,98	140.372,99	46.791,00
34	Centro L.U.P.T. - Università degli Sudi di Napoli Federico II (ass.: S.T.A.M.P.A. - Studi Tecnici Amministrativi Mutue Prestazioni Aziendali)	ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente	Regione Campania - Ufficio Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Settore Studio, Organizzazione e Metodo	420.660.000	315.495.000	105.165.000	217.252,76	162.939,57	54.313,19
1	Cras Soc. Coop. a.r.l.(ass.: MIPA - Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni)	Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale degli Scambi Culturali	Regione Calabria - Assessorato all'Istruzione, Beni Culturali - Università, Provincia di Reggio Calabria, Provincia di Vibo valentia - Assessorato all'Istruzione ed alla Cultura	464.400.000	348.300.000	116.100.000	239.842,58	179.881,94	59.960,65

43	Galgano & Associati S.r.l.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	Amministrazioni comunali di Cagliari, Catania e Sassari	485.525.000	364.143.750	121.381.250	250.752,74	188.064,55	62.688,18
36	A.I.T.A. - Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente	Autorità Nazionale di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno	Provincia di Avellino, Comunità Montana Serinese Solofrana Partenio, Corpo Forestale della Provincia di Avellino, Comune: Altavilla Irpina, Atripalda, Cesinali, Chianche	317.710.000	238.282.500	79.427.500	164.083,52	123.062,64	41.020,88
13	Luiss Management S.p.A. (ass.:ACI CONSULT - Compagnia Nazionale Parcheggi S.r.l.)	Automobila Club d'Italia	Comuni del Patto Territoriale del Nord - Est di Napoli: Acerra (capofila), Pomigliano d'Arco, Castelnuovo, Castello di Cisterna, Cardito, Marigliano, Afragola, Caivano, Brusciano	499.640.000	374.730.000	124.910.000	258.042,53	193.531,89	64.510,63
47	Politecnico di Torino - Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda	Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Torino	Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Calabria, Università degli studi di Lecce, Università degli Studi di Salerno	455.000.000	341.250.000	113.750.000	234.987,89	176.240,92	58.746,97

99A11031

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di Genova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 10 novembre 1999 del Presidente della corte di appello di Genova con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto indicato nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nel periodo dal 2 al 6 novembre 1999 e nel periodo dall'8 al 9 novembre 1999 per trasferimento dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visto il decreto 2 novembre 1999 del Presidente di sezione delegato della corte d'appello di Genova delle attività per il periodo suddetto;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di Genova nei giorni dal 2 al 6 novembre 1999 e dall'8 al 9 novembre 1999, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A11142

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna nel giorno 26 novembre 1999 per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna è accertato per il giorno 26 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 dicembre 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A11029

DECRETO 20 dicembre 1999.

Pareri deliberati dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto l'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che al capo II reca disposizioni in materia di interpello dell'amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;

Visto il comma 6 del citato art. 21 che dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 13 giugno 1997, n. 194, recante il regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del predetto comitato;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 194 del 1997, che prevede che i pareri deliberati dal comitato vengono numerati, raccolti, conservati e pubblicati a cura della segreteria tecnica secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1997 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato;

Visto il decreto del segretario generale n. 1635/98 del 7 maggio 1998, con il quale è stato nominato direttore della segreteria la dott.ssa Antonina Giordano, in servizio presso l'ufficio per l'informazione del contribuente;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la nota prot. n. 7043 del 26 ottobre 1999 con la quale il garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere in merito allo schema di decreto;

Ritenuto che occorre provvedere alla pubblicazione dei pareri deliberati dal comitato;

Decreta:

Art. 1.

Deposito

1. I pareri deliberati dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive a norma dell'art. 5, comma 10, del decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 194, sono depositati presso l'ufficio della segreteria del Comitato stesso.

Art. 2.

Raccolta e conservazione

1. Il direttore della segreteria appone sui pareri la propria firma e la data del deposito.

2. I pareri vengono numerati progressivamente per ciascun anno.

3. I pareri, in originale, sono raccolti e conservati in un apposito fascicolo depositato presso l'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Pubblicazione

1. I pareri saranno trasmessi a cura della segreteria del comitato, assicurando la tutela della riservatezza, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei confronti dei soggetti che hanno proposto l'interpello:

a) all'ufficio per l'informazione del contribuente ai fini della pubblicazione nella rivista «Tributi», nonché negli altri strumenti informativi (Internet) del Ministero delle finanze;

b) all'ufficio del coordinamento legislativo ai fini dell'inserimento nella banca dati del servizio di documentazione tributaria del Ministero delle finanze.

2. La segreteria del comitato invierà all'ufficio per l'informazione del contribuente ed all'ufficio del coordinamento legislativo copia conforme dei pareri originali. I suddetti uffici che procederanno alla pubblicazione anche attraverso strumenti informatici, dovranno, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali in essi contenuti, astenersi dal menzionare, mediante riferimento ad un qualsiasi altro elemento di identificazione, le generalità del proponente l'interpello.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A11080

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Casalmaggiore.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare finzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Casalmaggiore ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio dal giorno 13 al giorno 16 dicembre 1999, dovuto alle operazioni di trasloco presso la sede dell'attivando ufficio delle entrate in via Volta n. 41;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Casalmaggiore dal giorno 13 al giorno 16 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 dicembre 1999

Il direttore regionale reggente: IOVENE

99A11200

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalmaggiore.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare finzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalmaggiore ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio dal giorno 13 al giorno 16 dicembre 1999, dovuto alle operazioni di trasloco presso la sede dell'attivando ufficio delle entrate in via Volta n. 41;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalmaggiore dal giorno 13 al giorno 16 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 dicembre 1999

Il direttore regionale reggente: IOVENE

99A11201

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «New house» a r.l., in Iglesias.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto la quietanza rilasciata dalla Bipiesse di Cagliari attestante il pagamento dei contributi biennali 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 datata 8 novembre 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società edilizia «New house» a r.l., con sede in Iglesias, costituita con rogito notarile del dott. Luciano Alberto in data 8 maggio 1987, repertorio n. 1425, iscritta nel registro delle società al n. 17352 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3563.

Cagliari, 16 novembre 1999

Il direttore reggente: CHERCHI

99A11032

DECRETO 29 novembre 1999.

Regolamentazione del lavoro temporaneo nel settore dei trasporti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Riscontrato che non è intervenuta la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del predetto comma, per le imprese aderenti a Federtrasporti;

Considerato che per aziende del medesimo settore autoferrotranvieri è vigente l'accordo Interconfederale Confindustria, al quale la Federtrasporti non aderisce;

Vista la convocazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fatta alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente firmatarie del contratto in oggetto in data 21 luglio 1999;

Vista l'intesa preliminare sottoscritta in data 26 luglio 1999 in cui le parti si sono impegnate a raggiungere l'accordo sulla materia in oggetto entro e non oltre la data del 31 ottobre 1999;

Preso atto della mancata definizione dell'intesa nel settore dei trasporti per le aziende aderenti alla Federtrasporti-Cispel;

Considerato che è trascorso il periodo stabilito nell'intesa preliminare suddetta e sono comunque trascorsi i termini previsti dall'art. 11, comma 4 della legge n. 196/1997;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In via sperimentale, sino all'intervento dei contratti collettivi nazionali, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lettera *b)* e *c)* della legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, nelle imprese aderenti a Federtrasporti-Cispel, anche per l'aumento delle attività, nei seguenti casi:

punte di intensa attività — cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali — connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;

per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

Art. 2.

Percentuali ammesse alla fornitura

1. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'articolo precedente non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

Roma, 29 novembre 1999

Il Ministro: SALVI

99A11141

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Raggio di sole - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Ordona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 ottobre 1996 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa «Raggio di sole - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ordona (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Raggio di sole - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ordona (Foggia), costituita in data 10 settembre 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba

Mazzeo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto dell'8 ottobre 1990, è sciolta ai sensi degli art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Gerardo Bizzarri residente in Lucera (Foggia) alla via Indipendenza n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11035

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Capocotta a mare S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 novembre 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Capocotta a mare S.r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Capocotta a mare S.r.l.», con sede in Roma, costituita in data 14 gennaio 1981, con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Monaco di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 4 febbraio 1981, è sciolta ai sensi degli art. 2544 del codice civile e il dottor Giuseppe Aquino residente in Nettuno (Roma), via Montemagnolia, 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11034

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Abitare è Vivere 3 a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 febbraio 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della «Società cooperativa edilizia Abitare è Vivere 3 a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Abitare è Vivere 3 a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 2 marzo 1993, con atto a rogito del notaio dott. Valerio Pantano di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 24 marzo 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il

dott. Gabriele di Matteo residente in Roma alla via Felice Grossi, 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11033

DECRETO 2 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilfamiglia», in Copparo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ex ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro;

Valutate le risultanze dell'istruttoria effettuata dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edilfamiglia», con sede in Copparo (Ferrara), costituita con rogito notaio dott. Gian Camillo Del Mercato in data 16 giugno 1968, repertorio n. 42309/2, registro delle società n. 3021 del tribunale di Ferrara, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Ferrara, 2 dicembre 1999

Il direttore: DE ROGATIS

99A11038

DECRETO 9 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Michele a r.l.», in Castiglion Fiorentino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 30 settembre 1999;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Agricola San Michele a r.l.», sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo), p.p. 847, p.n. 130795 per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 9 dicembre 1999

Il dirigente: LORUSSO

99A11039

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Uman Complex D.I.», a base di fattore IX di coagulazione del plasma umano + fattore II + fattore X in associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Uman Complex D.I.» a base di fattore IX di coagulazione del plasma umano + fattore II + fattore X in associazione, della società Oslofarm Limited, con sede in 120 East Road London N1 6AA England, rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c)*, nelle forma farmaceutica e nelle confezioni di seguito indicate:

«Uman Complex D.I.», 1 flacone liofilizzato 200 U.I. + solv. 10 ml, A.I.C. n. 023309091;

«Uman Complex D.I.», 1 flacone liofilizzato 500 U.I. + solv. 20 ml, A.I.C. n. 023309103.

Vista la domanda del 15 dicembre 1998, con cui la società Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in Milano, in qualità di rappresentante legale per l'Italia della società Oslofarm Limited, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)* con nota 37 della specialità medicinale «Uman Complex D.I.», nella forma farmaceutica e nelle confezioni sopra indicate;

Considerato che la specialità medicinale «Uman Complex D.I.» è analoga alla specialità medicinale «Protromplex Tim 3», della società Immuno S.r.l., con sede in Pisa, nelle confezioni da 200 U.I. e 500 U.I., avente analogo principio attivo, medesimo dosaggio e identiche confezioni e forma farmaceutica;

Rilevato che la Immuno S.r.l. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Protromplex Tim 3» nella forma farmaceutica e confezioni sotto riportate:

«Protromplex Tim 3», 1 flacone liof. 200 U.I. + 1 flacone, A.I.C. n. 023288044, società Immuno S.r.l., classe A37, prezzo IVA inclusa L. 136.800;

«Protromplex Tim 3», 1 flacone liof. 500 U.I. + 1 flacone, A.I.C. n. 023288032, società Immuno S.r.l., classe A37, prezzo IVA inclusa L. 403.000.

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta 22/23 giugno 1999 e riportata nel verbale n. 9 del 20/21 luglio 1999, in quanto omessa per mero errore materiale nel verbale n. 7 del 22/23 giugno 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* con nota 37 della specialità medicinale denominata «Uman Complex D.I.» della società Oslofarm Limited, nella forma farmaceutica e nelle confezioni sopra citate, con prezzo, comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo, allineato a quello dell'analogo medicinale denominato «Protromplex Tim 3» nelle identiche confezioni;

Dispone:

Art 1.

La specialità medicinale denominata UMAN COMPLEX D.I., a base di fattore IX di coagulazione del plasma umano + fattore II + fattore X in associazione, della società Oslofarm Limited, con sede in 120 East Road London N1 6AA England, rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in Milano, è classificata in classe *a)* con nota 37, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai prezzi sotto indicati per ciascuna confezione:

«Uman Complex D.I.», 1 flacone liof. 200 U.I. + solv. 10 ml, A.I.C. n. 023309091, società Oslofarm Limited rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., classe A37, prezzo IVA inclusa L. 136.800;

«Uman Complex D.I.», 1 flacone liof. 500 U.I. + solv. 20 ml, A.I.C. n. 023309103, Oslofarm Limited rappresentata in Italia dalla società Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., classe A37, prezzo IVA inclusa L. 403.000.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 134

99A10817

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 1999.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge 13 febbraio 1987, n. 22, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata».

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 ed ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, con i relativi esiti istruttori;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 5 ottobre 1999, di cui ai punti 9 e 10 del resoconto sommario;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

NYLSTAR S.P.A. - Cesano Maderno (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2129 Yarnad.

Pratica IMI n. 66160/L.22.

Titolo del progetto: «Studio e realizzazione tecnologica di nuove fibre altamente idrofile, idrofobe e batteriostatiche per applicazioni in manufatti del settore tessile specialistico».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 25 aprile 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 28 marzo 1999.

Costo ammesso: 2.832.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.222.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 610.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 2.222.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 610.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 1.971.499.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

GAMFIOR S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1906 Hissma «Sviluppo di una nuova generazione di elettromandrini con incremento delle prestazioni in termini di velocità di rotazione e di potenza» (Pratica IMI n. 64345/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.243.500.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 10.487.000.000 di lire (2.180.000.000/zone non eleggibili e 8.307.000.000/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 6 anni con inizio 1° gennaio 1998.

Condizioni particolari: il finanziamento delle attività da svolgere dopo il 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla positiva realizzazione del prototipo da 40 kW a 100.000 rpm (con la sola eccezione delle eventuali attività da svolgere dopo tale data per il completamento di tale prototipo).

ST MICROELETRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea/T502 «Opzioni per processi CMOS fino a 0,35 μm» (pratica IMI n. 63912/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 8.463.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 16.926.000.000 di lire (16.846.000.000/zone non eleggibili e 80.000.000/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni e 5 mesi con inizio 4 agosto 1997.

Condizioni particolari: il finanziamento del fondo R.A. delle attività successive al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «MEDEA label».

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 15.677.999.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A10955

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 ottobre 1999.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cengio e Saliceto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme su l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge che individua, tra gli altri, l'area industriale dell'Acna in comune di Cengio come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2986 «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'Acna ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, di Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza che affida al commissario delegato il compito di definire una proposta di perimetrazione, sentiti i comuni e le regioni interessate, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente;

Viste la proposta di perimetrazione e la relativa scheda tecnica definite dal commissario delegato, sentiti i comuni e le regioni interessate, e trasmessa al Ministro dell'ambiente con nota n. 43/99 del 13 luglio 1999, nella quale si evidenzia come in relazione al mezzo di veicolazione delle sostanze contaminanti,

consistente nell'acqua di scorrimento superficiale e di sub-alveo del fiume Bormida, l'inquinamento possa aver interessato zone poste a notevole distanza dal luogo di origine dell'inquinamento;

Ritenuto in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, di dover fare riferimento alle aree occupate dall'insediamento industriale, alla discarica di Pian Rocchetta, all'ambito dell'alveo del fiume Bormida, ramo di Millesimo fino alla confluenza col ramo di Spigno;

Considerato che, la proposta del commissario delegato individua un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, sono state comprese anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti;

Considerato che, nella medesima proposta l'intero ambito perimetrato è stato suddiviso in tre zone a differente grado di criticità in funzione della natura chimica dei rifiuti presenti, delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito nonché della distanza dal luogo di origine della contaminazione, denominate zona A, zona B e zona C;

Vista la D.G.R. n. 760 del 9 luglio 1999 con la quale la regione Liguria esprime parere favorevole sulla proposta di perimetrazione fatta dal commissario delegato a condizione che:

a) la zona A (elevato rischio) sia limitata alla aree dello stabilimento Acna con le sue pertinenze fino al sito della discarica di Pian Rocchetta compreso, in conformità con quanto risulta dallo studio del CIMA dell'Università di Genova;

b) la zona B (medio rischio) sia estesa di conseguenza a partire dalla discarica di Pian Rocchetta, fino al confine amministrativo tra i comuni di Monesiglio e Prunetto;

Vista la D.G.R. del Piemonte n. 47-27791 del 12 luglio 1999 con la quale la regione Piemonte esprime parere favorevole alla proposta di perimetrazione fatta dal commissario delegato, subordinandolo all'accoglimento di alcune modifiche al documento trasmesso;

Ravvisata l'opportunità di condividere la proposta di perimetrazione effettuata dal commissario delegato, che ha accolto parzialmente i pareri rilasciati dalle due regioni;

Considerato che, sulla base delle considerazioni che precedono, al fine di eseguire l'attività di caratterizzazione mirata all'accertamento delle effettive condizioni di inquinamento, fatta salva la eventuale ridefinizione di tale perimetro, qualora dovessero emergere presunzioni di una maggiore estensione della contaminazione, si è pervenuti alla individuazione delle aree comprese nel perimetro come descritto nell'allegato 1 e rappresentato nella cartografia in allegato 2, quali aree potenzialmente inquinate;

Considerato che, all'interno di tale area è già stata accertata la presenza di rilevanti fonti di inquinamento quali:

aree di stoccaggio di materie prime pericolose;

discariche di rifiuti pericolosi;

bacini di lagunaggio di residui di lavorazioni;

Considerato che, l'attività di caratterizzazione dovrà essere eseguita su tutta la suddetta area, al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di procedere alla definitiva perimetrazione delle aree da bonificare sulla base dei risultati della caratterizzazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Il territorio da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, e, in caso di inquinamento, a misure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e attività di monitoraggio previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2986, è delimitato dal perimetro così come specificato nella cartografia 1:100.000 e nel documento descrittivo allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. La cartografia ufficiale in scala 1:25.000 è depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Liguria e presso la regione Piemonte.

2. Ai fini del monitoraggio delle acque del fiume Bormida, il commissario delegato si avvarrà delle risultanze fornite dalla stazione di monitoraggio di Cassine.

3. Detta perimetrazione può essere modificata, secondo le modalità e le forme indicate dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1999, n. 2986, con decreto del Ministro dell'ambiente.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO 1

Zona A - *Area di elevato rischio.*

Da sud a nord ricomprende le aree occupate dall'insediamento industriale, la discarica di Pian Rocchetta e l'alveo del fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente a monte della presa di acqua dello stabilimento Acna di Cengio, fino al punto di restringimento morfologico della valle sul fiume stesso, a monte dell'abitato di Saliceto.

Lungo questa direttrice ricomprende alla destra orografica del fiume Bormida ramo di Millesimo il territorio fino alla strada statale n. 339 e alla sinistra orografica l'area interessata da tutti i depositi alluvionali, secondo quanto riportato nella carta geologica d'Italia, a scala 1:100.000.

Zona B - *Area di medio rischio.*

Ricomprende l'alveo del fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente successivo a quello dove termina la zona A, fino al limite amministrativo tra i comuni di Monesiglio e Prunetto. Per alveo del fiume si intende lo spazio compreso fra la linea di massima piena del fiume sulle sponde destra e sinistra del fiume stesso, nonché le aree esondabili demaniali.

Zona C - *Area di possibile rischio.*

Ricomprende l'alveo — come definito nella zona B — del fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente successivo a quello dove termina la zona B, fino alla confluenza con il ramo di Spigno.

ALLEGATO 2

Tavola 1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
"CENGIO E SALICETO"

Scala 1:100.000

Tavola 2

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "CENGIO E SALICETO"

Scala 1:100.000

N
Leazzolo
Bubbio
Cessole
Monastero Bormida
Sessame
Vesime
Tavola 5
IV NE "Castino"
Tavola 6
I NO "Bubbio"
Tavola 7
I NE "Bistagno"
Perletto
Cortemilia
Torre Bormida
Bergolo
Levice
Gorzegno
Tavola 4
IV SE "Cortemilia"
Prunetto
Monesiglio
Camerana
Tavola 3
III NE "Monesiglio"
Saliceto
Cengio
Tavola 2
III SE "Priero"
Proposta di perimetrazione
dell'area di crisi socio-ambientale
relativa al sito industriale ACNA
Tavola 1
(Quadro d'unione)
Stralcio IGMI
Foglio 81 "Ceva"
scala 1:100.000
Legenda
Zona A
Area di elevato rischio
Zona B
Area di medio rischio*
* la dimensione trasversale, rispetto all'asta fluviale, delle Zone B e C è stata sensibilmente esagerata al fine di consentirne la visione alla scala adottata

99A11040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Legge n. 208/1998 - Finanziamento studi di fattibilità per il Mezzogiorno ed il centro-nord. Rettifica delibere CIPE n. 106 del 30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. (Deliberazione n. 172/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 - settembre 1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 3.500 miliardi di lire alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità, nonché riservando 700 miliardi al cofinanziamento di programmi comunitari;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo di 86,928 miliardi di lire (44,895 milioni di euro) per il cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità di cui all'elenco allegato alla delibera medesima, utilizzando a tal fine l'importo di 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) già riservati allo scopo con la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99, ed imputando i residui 1.508 miliardi di lire (778,817 milioni di euro) alla quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) assegnata alle infrastrutture (ricomprese nelle intese) con delibera in data 22 gennaio 1999, n. 4/99, a valere sulle risorse di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 449;

Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 135/99, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni del centro-nord l'importo di 10,5 miliardi di lire (5,423 milioni di euro) per il cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità riportati nell'elenco allegato alla delibera stessa;

Considerato che per nove studi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle modalità di esposizione dei dati finanziari, è stato desunto quale costo dello studio l'importo che in realtà corrispondeva già al 50% del costo medesimo, con la conseguenza che i finanziamenti assegnati con le due delibere sopra citate coprono soltanto il 25% del costo effettivo dei suddetti studi;

Vista la richiesta di rettifica avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretariato generale - con nota del 24 settembre 1999;

Ritenuto di provvedere alla conseguente rettifica delle delibere in questione, integrando i relativi finanziamenti per un importo complessivo di 1,724 miliardi di lire (0,890 milioni di euro);

Ritenuto di reperire i fondi integrativi suddetti nell'ambito delle risorse ancora disponibili, accantonate con la citata delibera n. 70/98 del 9 luglio 1998 per far fronte al cofinanziamento di programmi comunitari;

Delibera:

1. Gli importi dei finanziamenti assegnati ai seguenti studi di fattibilità proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono così integrati e rettificati:

a) regioni del sud (rif. delibera CIPE n. 106/1999):

Ambito regionale	Titolo dello studio	Finanziamento integrativo (in milioni)	Importo complessivo finanziato
Campania	Incubatori di imprese settore ITC	200	400
Puglia	Sistema di accesso e interscambio anagrafico per la regione Puglia	300	600
Puglia	Infrastrutture a banda larga e potenziamento interconnessione sistemi produttivi locali	75	150
Sardegna	Banca telematica patrimonio beni culturali - turismo	150	300
Sardegna	Paesi d'Italia	100	200
Sicilia	Reti telematiche nella regione Sicilia e loro integrazione con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni	500	1.000
Sicilia	Stazioni regionali di accesso a servizi multimediali	200	400
Sicilia	Scuola di alta specializzazione nella gestione delle acque	162	325
	Sub-totale . . .	1.687	3.375

b) regioni del centro-nord (rif.to delibera CIPE n. 135/99):

Ambito regionale	Titolo dello studio	Finanziamento integrativo (in milioni)	Importo complessivo finanziato
Friuli-Venezia Giulia	Definizione di un piano di monitoraggio e gestione dinamica del sistema fluviale dei bacini dell'Alto Adriatico	37	75
	Totale generale . . .	1.724	3.450

2. L'importo di 1,724 miliardi di lire (0,890 milioni di euro) grava sullo stanziamento complessivo di 700 miliardi di lire, destinato al cofinanziamento di programmi comunitari dalla delibera n. 70/98 citata in premessa.

Il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, competente alle relative erogazioni, provvede direttamente al trasferimento del citato importo di lire 1,724 miliardi secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per gli studi di cui al punto 1 della presente delibera, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della stessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a trasmettere alla segreteria di questo comitato l'atto formale adottato dal soggetto destinatario finale del finanziamento dal quale risulti l'impegno a finanziare il residuo 50%.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 223

99A11082

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999.

Modificazioni alla deliberazione n. 54/99 recante: Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 310/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 2 dicembre 1999;

Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche al regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con deliberazione n. 54/99 del 5 maggio 1999;

Visto il decreto 18 marzo 1994 con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha approvato il «Nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1994, n. 68;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il comma 2, dell'art. 2, della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), d), e)* ed *f)* della legge 30 lugllio 1998, n. 281».

2. Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 3 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, dopo la parola «designati;» continua come di seguito:

«a tal fine l'Autorità prende in considerazione le designazioni provenienti da associazioni che perseguono finalità direttamente connesse alla rappresentanza degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, considerati nella loro generalità ovvero per fasce particolari; non procede alla nomina di più di uno tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso di designazione congiunta, conformemente a quanto dispone la successiva lettera *c)*, salvo che il numero delle associazioni designanti sia inferiori ad undici; tiene conto della specifica qualificazione individuale dei designati alla stregua dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249; considera, come criteri sussidiari di scelta, la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonché la designazione ad opera di più associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione».

3. L'art. 16 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Disposizione transitoria e finale)*. — 1. In sede di prima attuazione, il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 3, lettera *a)*, decorre dalla data della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le associazioni delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi procedono agli adempimenti anzidetti comunicando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la designazione dei candidati corredata dalla dichiarazione in ordine al possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti delle associazioni. In caso di designazione congiunta, da parte dei singoli rappresentanti delle occasioni apparentate.

3. L'autorità provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dopo avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione.

4. Avverso l'eventuale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, in conformità a quanto dispone l'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La comunicazione deve pervenire entro il termine di cui al comma 1 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le relazioni istituzionali 80143 Napoli - Centro direzionale - Isola B5.».

Napoli, 2 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

99A11084

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1999.

Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). (Deliberazione n. 3/CIR/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8, della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante «Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, riguardante i piani di numerazione nazionali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante «Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, e 11, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica»;

Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviate all'Autorità dal Presidente della commissione;

Considerata la necessità di promuovere condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive per consentire la fornitura del servizio di Carrier Preselection dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nonché della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998;

Considerato che l'Autorità ha esteso, con la precitata delibera n. 101/99, l'applicazione della Carrier Selection a tutte le tipologie di chiamate all'interno delle aree locali in relazione alla trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000»;

Considerata la necessità di un periodo transitorio per l'avvio a regime del servizio di Carrier Preselection, che consenta all'operatore d'accesso di evadere le richieste compatibilmente con la capacità dei sistemi gestionali e commerciali anche su base locale;

Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. «Millennium Bug»);

Considerato che l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;

Rilevato che:

a) a partire dal 1° gennaio 2000 sarà possibile da parte degli operatori offrire la prestazione di Carrier Selection in modalità easy access anche all'interno delle aree locali;

b) la regolamentazione della Carrier Preselection prevede l'offerta ai clienti di due profili di servizio: il primo, a partire dal 1° gennaio 2000, per chiamate interdistrettuali, internazionali e verso reti mobili; il secondo, comprensivo anche delle chiamate interne al distretto, a partire da luglio 2000 su tutto il territorio nazionale, con graduale anticipazione - a partire da maggio 2000 - per le maggiori città;

c) entro il 30 giugno 2000 è prevista la determinazione da parte dell'Autorità di eventuali ulteriori profili intesi a consentire agli utenti la possibilità di scegliere più operatori preselezionati contemporaneamente, individuati ciascuno per tipologia di chiamata;

d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori;

e) sono previste condizioni per l'attivazione e disattivazione del servizio che assicurano il corretto utilizzo della prestazione;

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, e stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorità e del mercato;

Considerato che l'obbligo di fornire la possibilità di accedere secondo la modalità di preselezione ai servizi di qualsiasi altro operatore commutato si applica al momento solamente agli operatori di rete telefonica pubblica notificati come aventi notevole forza di mercato e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi della prestazione di preselezione;

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di preselezione devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore su cui ricade l'obbligo della prestazione;

Considerata la necessità che eventuali addebiti per il consumatore non costituiscano un disincentivo nei confronti del ricorso alla prestazione di preselezione;

Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di preselezione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che l'Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'art. 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvata la disciplina concernente la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection), riportata nell'allegato *A* alla presente delibera, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

2. Gli operatori di rete telefonica pubblica fissa, notificati come aventi notevole forza di mercato, sono tenuti ad offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere tramite la modalità di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, secondo il regolamento di cui all'allegato *A*.

3. L'Autorità si riserva di estendere con successive delibere, in tutto od in parte, l'applicazione della disciplina di cui sopra ad altri organismi di telecomunicazioni.

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

REGOLE PER LA FORNITURA DELLA CARRIER SELECTION EQUAL ACCESS IN MODALITÀ DI PRESELEZIONE (CARRIER PRESELECTION).

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection), disciplinata dagli articoli 1 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, e dall'art. 9 della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/99.

2. La prestazione di Carrier Preselection permette la scelta di un solo operatore preselezionato da parte del cliente per ciascuno dei due seguenti profili di servizio:

a) chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso le reti mobili a partire dal 1° gennaio 2000;

b) il profilo di cui alla lettera *a)* ampliato alle chiamate interne al distretto a partire da maggio 2000 nella città di Milano, da giugno 2000 nella città di Roma e da luglio 2000 nelle altre aree locali.

3. Per operatore di accesso si intende l'operatore che rilega direttamente l'utente.

4. Per operatore preselezionato si intende l'operatore scelto su base permanente dal cliente per la Carrier Preselection.

5. Entro il 30 giugno 2000 l'Autorità determina eventuali ulteriori profili che prevedono la possibilità di scelta da parte del cliente di più operatori contemporaneamente individuati ciascuno per tipologia di chiamata.

Art. 2.

Soluzione tecnica di rete

1. La Carrier Selection in modalità Equal Access è realizzata attraverso il meccanismo di preselezione (Carrier Preselection).

2. La Carrier Preselection è realizzata attraverso un'opportuna caratterizzazione del profilo d'utente.

3. A seguito di tale caratterizzazione, tutte le chiamate appartenenti alla tipologia associata alla prestazione saranno istradate dalla rete dell'operatore di accesso verso la rete dell'operatore preselezionato e saranno offerte all'interconnessione in conformità con quanto previsto dalla specifica tecnica n. 763-15 del Ministero delle comunicazioni e dalle successive modificazioni.

4. La prestazione di Carrier Preselection non è disponibile per le utenze che fruiscono dell'applicazione ad uso pubblico di Telecom Italia denominata DECT CTM/Fido.

5. L'utente ha comunque la possibilità di non utilizzare di volta in volta su base chiamata (call-by-call override) la preselezione esistente anteponendo alle cifre del numero chiamato, in fase di selezione, il codice di Carrier Selection dell'operatore prescelto per quella chiamata (modalità Easy Access).

Art. 3.

Modelli di interazione

1. La fornitura della Carrier Preselection presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori poiché, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore di accesso anche nella fase di attivazione di ciascuno dei clienti che conclude un contratto con l'operatore preselezionato.

2. Il titolare del rapporto contrattuale con l'operatore preselezionato deve necessariamente essere il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per quella o quelle linee d'utente per le quali si richiede la fornitura della prestazione.

3. Ogni qualvolta l'abbonato intenda attivare la prestazione di Carrier Preselection con un operatore diverso da quello di accesso, sulla linea o sulle linee a lui intestate, comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all'operatore di accesso. In alternativa, la volontà inequivoca dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di Carrier Preselection, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore, può essere rappresentata anche da quest'ultimo, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dalla normativa vigente.

4. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la prestazione di Carrier Preselection. Tali accordi devono comunque prevedere le modalità con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

a) limiti di applicabilità della prestazione;

b) modalità di comunicazione delle richieste;

c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;

g) trasferimento dei dati personali del cliente;

h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la portabilità del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale;

i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità giudiziaria.

5. Il recesso dal contratto di abbonamento da parte del cliente dell'operatore di accesso o la sospensione temporanea del servizio da parte dell'operatore di accesso comportano, secondo le modalità e le tempistiche definite nel regolamento di servizio di Telecom Italia e nelle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle vigenti norme e direttive, automaticamente la cessazione o la sospensione temporanea di tutti i servizi ad esso legati, in particolare del servizio di Carrier Preselection.

6. L'operatore di accesso è esclusivamente responsabile dell'espletamento delle attività da svolgere sulla propria rete per l'attivazione della prestazione di Carrier Preselection sulla linea o sulle linee telefoniche per cui è stata richiesta.

Art. 4.

Regole generali di fornitura

1. La raccolta delle chiamate attraverso la modalità di preselezione viene effettuata secondo gli stessi criteri della Carrier Selection in modalità Easy Access in termini di aree e servizi di raccolta del traffico.

2. La prestazione della Carrier Preselection viene applicata in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/99.

Art. 5.

Disposizioni generali

1. Qualora occorra effettuare per motivi tecnici dei cambi numero che coinvolgano utenti con preselezione, l'operatore di accesso avvisa con almeno centoventi giorni di anticipo gli operatori interessati con i quali ha stipulato accordi di interconnessione, salvo eccezioni concordate bilateralmente. Gli operatori preselezionati dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori.

2. L'identità della linea chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla prestazione di Carrier Preselection.

3. La rete di accesso instrada le chiamate in modalità diretta verso la rete dell'operatore preselezionato. A partire dal 30 giugno 2000 l'instradamento delle chiamate può essere effettuato anche in modalità indiretta attraverso reti di operatori diverse dell'operatore preselezionato.

4. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato di Routing Number, definito nella specifica tecnica 763-15 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni, per l'instradamento delle chiamate effettuate in Carrier Preselection.

Art. 6.

Obblighi dell'operatore di accesso

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'art. 3, commi 3 e 4, l'operatore di accesso procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della preselezione solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente ovvero dell'operatore preselezionato.

2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente è funzione della tipologia di accesso relativa alle linee telefoniche interessate e non deve superare di norma dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore di accesso.

3. I costi ed i tempi di attivazione della preselezione sono riportati nell'offerta di interconnessione di riferimento e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso oggetto delle richieste di preselezione.

4. Nel caso di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta presentata in data più recente.

5. L'operatore di accesso è autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione ricevute in conformità al disposto dell'art. 3, commi 3 e 4, e relative ad operatori diversi, pervenute alla stessa data per una medesima linea d'utente.

6. Qualora il cliente decida di passare da un operatore preselezionato ad un altro, l'operatore di accesso non è tenuto a comunicare all'operatore interessato tale variazione, salvo eventuali accordi diversi tra operatori interessati e comunque nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità competente.

7. Con l'attivazione della Carrier Preselection, eventuali controlli applicati dall'operatore di accesso per accertare il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente sono limitati al solo traffico di competenza dell'operatore di accesso, escludendo quindi il traffico effettuato in preselezione.

8. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Carrier Preselection la responsabilità dell'operatore di accesso è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza.

9. I tempi di ripristino, previsti dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente.

10. I tempi di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato sono definiti nell'ambito degli accordi di interconnessione stipulati tra quest'ultimo e l'operatore di accesso.

11. I clienti con Carrier Preselection non devono essere discriminati dall'operatore di accesso in termini di qualità del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

12. L'operatore di accesso non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione.

13. L'operatore di accesso deve informare l'operatore preselezionato con un anticipo di sette giorni rispetto alla data della disattivazione della linea a seguito del recesso di un cliente dal contratto di abbonamento nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali del cliente. La disposizione precedente si applica anche nei casi di subentro.

14. Nel caso in cui sia stata già attivata la prestazione di Carrier Preselection su una linea telefonica, l'eventuale richiesta di subentro formulata in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio/carta dei servizi, comporta l'automatica disattivazione della prestazione di Carrier Preselection, salvo diversa espressa richiesta del subentrante.

15. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza.

16. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non è tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure.

17. L'operatore di accesso è tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

18. L'operatore di accesso è autorizzato a rifiutare una richiesta di preselezione nel caso di linee attestate ad autocommutatori analogici e di linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici della rete di Telecom Italia devono essere sostituiti al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

19. L'operatore di accesso è autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero.

20. Le richieste di Carrier Preselection da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorità.

Art. 7.

Obblighi dell'operatore preselezionato

1. L'operatore preselezionato richiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di Carrier Preselection richiesta dal cliente stesso.

2. L'operatore preselezionato è responsabile dell'espletamento delle attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione.

3. L'operatore preselezionato stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso.

4. L'operatore preselezionato fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione.

5. Spetta all'operatore preselezionato l'eventuale applicazione di restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosità o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione.

6. L'operatore preselezionato si fa carico di gestire eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale.

7. L'operatore preselezionato è tenuto a comunicare all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata

nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi l'operatore di accesso è operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione.

Art. 8.

Procedure per il periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2000 si applicano le procedure definite nel presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4.

2. Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, l'operatore di accesso rende nota a tutti gli operatori ed all'Autorità la propria capacità di evasione delle richieste di Carrier Preselection durante il periodo transitorio. Tale informazione dovrà essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti.

3. Entro quattordici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli operatori che intendono offrire il servizio di Carrier Preselection comunicano, in forma riservata, all'operatore d'accesso ed all'Autorità l'ammontare delle richieste che prevedono di inoltrare durante il periodo transitorio. La stima dovrà essere fornita per ogni mese del periodo transitorio e su base distrettuale. L'inoltro effettivo delle richieste avverrà poi con cadenza mensile, il primo giorno di ogni mese, a partire dalla data di introduzione del servizio.

4. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verrà effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.

5. Entro ventuno giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'operatore d'accesso conferma ai singoli operatori, ciascuno per quanto di sua competenza, ed all'Autorità il piano di lavorazione delle richieste ricevute elaborato nel rispetto del principio di non discriminazione. In caso di saturazione non altrimenti eliminabile delle proprie capacità produttive, l'operatore d'accesso propone agli operatori e comunica all'Autorità, nel rispetto del principio di non discriminazione in relazione all'ammontare delle richieste previste, un'ipotesi alternativa di lavorazione.

6. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

Art. 9.

Procedure per il periodo a regime

1. L'operatore di accesso rende nota a tutti gli altri operatori e alla Autorità, con congruo anticipo, la propria capacità di evasione delle richieste. Tale informazione si riferisce ad un periodo non inferiore a sei mesi, deve essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in un numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti.

2. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verrà effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso.

3. La capacità di evasione degli ordinativi da parte dell'operatore di accesso è posta a disposizione di tutti gli operatori richiedenti a condizioni eque, trasparenti, e non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse.

4. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facoltà, per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacità complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sarà pari alla quantità effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacità produttiva residua verrà suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.

Art. 10.

Principi di ripartizione dei costi

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato si identificano i seguenti aggregati di costo:

a) costo di adeguamento del sistema: i soli costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera che l'operatore d'accesso deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Carrier Preselection;

b) costo per operatore: i soli costi incrementali, rispetto a quelli eventualmente già sostenuti per l'attivazione della Carrier Selection in modalità «easy access», che l'operatore di accesso deve sostenere una tantum per erogare il servizio ad un singolo operatore preselezionato;

c) costo per singola linea preselezionata: i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. L'operatore di accesso può recuperare i costi di adeguamento del sistema di cui al comma 1, lettera *a)*, come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalità preselezionata. Il calcolo della quota aggiuntiva deve tenere conto di un tempo di recupero di norma non inferiore a tre anni e in ogni caso non deve essere di entità tale da disincentivare lo sviluppo commerciale della prestazione di preselezione. Qualora il recupero dei costi avesse luogo in un periodo più breve l'operatore di accesso deve interrompere l'applicazione di tale quota aggiuntiva.

3. L'operatore di accesso addebita all'operatore preselezionato i costi per l'attivazione della prestazione di cui al comma 1, lettera *b).*

4. In nessun caso l'operatore di accesso può addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera *c)*, all'utente.

5. Gli operatori di accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare nell'offerta di interconnessione di riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In relazione alla prestazione di preselezione l'offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.

Art. 11.

Criteri di separazione contabile

1. L'operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato è tenuto a fornire evidenza contabile dei costi di cui all'art. 10, disaggregati per singola attività e componente funzionale.

2. I costi incrementali relativi all'adeguamento del sistema devono essere opportunamente separati dai costi d'interconnessione ed isolati in un progetto interno, da capitalizzarsi in maniera disgiunta. L'ammortamento di tale progetto deve alimentare il conto economico di pari passo con il recupero dei costi sostenuti dall'operatore d'accesso sulla base delle modalità di cui all'art. 10, comma 2. Solo dopo l'avvenuto recupero del 100% dei costi capitalizzati sul progetto, i nuovi costi di rimpiazzo potranno concorrere, come costi di struttura, alla formazione delle tariffe di interconnessione.

3. Il costo per operatore deve riflettere l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.

4. Il costo per linea deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.

99A11083

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1999.

Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability). (Deliberazione n. 4/CIR/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8 della suddetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante: «Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l'art. 15 riguardante i piani di numerazione nazionali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante: «Recepimento della direttiva n. 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 recante: «Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 11, comma 8;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante: «Disposizioni in materia di interconessione nel settore delle comunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva n. 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica»;

Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante: «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999 recante: «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999 recante: «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorità dal presidente della commissione;

Considerato che la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l'introduzione del servizio di Portabilità del numero, già prevista dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001;

Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. «Millenium Bug»);

Considerato che l'Autorità vigilerà sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la carrier preselection e l'accesso disaggregato alla rete locale;

Rilevato che:

a) la regolamentazione del servizio di Portabilità, per numerazione geografiche e non geografiche, è limitata alla portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (Service Provider Portability), restando escluse — per ora — le portabilità con riferimento alla località (Local Portability) e al servizio (Service Portability);

b) la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il servizio dal 1° gennaio 2000 è quella di «Onward Routing» e che comunque l'Autorità entro il 29 dicembre 2000 può stabilire una soluzione basata su rete intelligente;

c) la banca dati centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilità per la gestione dei numeri portati ed è affidata

transitoriamente al Ministero delle comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potrà condizionare l'offerta della Service Provider Portability;

d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori;

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente;

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorità e del mercato;

Considerato che l'obbligo di fornire la portabilità del numero agli utenti della rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi;

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilità devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore notificato;

Considerato che eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della convenienza economica;

Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di portabilità del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che l'Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'art. 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che l'attività istruttoria dell'Autorità concernente la portabilità del numero proseguirà in relazione all'introduzione di tale servizio nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere dall'organismo che ne fornisce il servizio;

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvata la disciplina concernente la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability), riportata nell'allegato *A* alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

REGOLE PER LA FORNITURA DELLA PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI (SERVICE PROVIDER PORTABILITY).

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della prestazione di Portabilità del Numero per numeri geografici e non geografici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e alla direttiva n. 98/61/CE del 24 settembre 1998.

2. La Portabilità del Numero può essere definita con riferimento a:

a) fornitore del servizio (Service Provider Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell'apposita licenza o concessione, a parità di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell'ambito della stessa area locale. Questa portabilità è riferita sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici;

b) località: (Location Portability o Geographic Portability) consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio;

c) servizio utilizzato (Service Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio.

3. La presente disciplina si riferisce alla portabilità del fornitore del servizio (di seguito indicata come Service Provider Portability).

4. La Service Provider Portability per numerazioni geografiche si applica nell'ambito dello stesso luogo specifico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attualmente coincidente con l'area locale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e successive modificazioni.

5. La Service Provider Portability per numerazioni non geografiche si applica a numerazioni quali quelle per i servizi di addebito al chiamato, di addebito ripartito e di tariffa premio.

6. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per:

a) Operatore Assegnatario (di seguito indicato come Operatore Donor): l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

b) Operatore Cedente (di seguito indicato come Operatore Donating): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore Donor e Donating coincidono;

c) Operatore Ricevente (di seguito indicato come Operatore Recipient): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;

d) numero portato: il numero acquisito dall'Operatore Recipient.

Art. 2.

Soluzioni tecniche di rete

1. La Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici è realizzata, a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di «Onward Routing», che prevede il coinvolgimento dell'operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-1 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni. Entro il 29 dicembre 2000 l'Autorità può stabilire una soluzione basata, eventualmente, sulla rete intelligente.

2. La Service Provider Portability per numerazioni per servizi non geografici è realizzata a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di «Always Query». Tale soluzione prevede che il riconoscimento del numero oggetto di portabilità e il relativo instradamento verso la rete dell'operatore Recipient possa avvenire su una qualsiasi rete attraversata dalla chiamata, eventualmente diversa sia dalla rete dell'operatore di origine della chiamata sia dalla rete dell'operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-14 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

3. Nel caso di Service Provider Portability per numerazioni non geografiche gli operatori possono accordarsi, definendo le relative condizioni tecnico-economiche, per l'instradamento verso la rete dell'operatore Recipient.

Art. 3.

Banca dati dei numeri portati

1. Il riconoscimento dei numeri oggetto di portabilità per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da una apposita banca dati centralizzata, gestita da un organismo indicato dall'Autorità.

2. Le informazioni registrate nella banca dati comprendono comunque l'indicazione del numero portato e dell'operatore Recipient.

3. Viene resa disponibile agli operatori e alla Autorità giudiziaria l'associazione tra numero oggetto di portabilità e operatore Recipient.

4. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati. In particolare, l'operatore Recipient è tenuto a comunicare tempestivamente l'acquisizione del numero oggetto di portabilità all'organismo di cui al comma 1 prima della attivazione della Service Provider Portability.

5. La costituzione della precitata banca dati, che nella prima applicazione della presente disciplina sarà transitoriamente gestita dal Ministero delle comunicazioni secondo modalità apposite da concordare, non è vincolante ai fini della introduzione della Service Provider Portability, fermo restando l'obbligo della puntuale definizione delle procedure di cui all'art. 4, comma 5, lettera *i)*.

Art. 4.

Modelli di interazione

1. La fornitura della Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, poiché, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore Donor e dell'operatore Donating anche nella fase di attivazione del servizio per ciascuno dei clienti dell'operatore Recipient.

2. Il cliente dell'operatore Recipient deve essere necessariamente il cliente dell'operatore Donating, per quella o quelle numerazioni per le quali si richiede la fornitura della prestazione.

3. Il cliente che intenda richiedere la Service Provider Portability comunica per iscritto, con raccomandata a/r, la sua decisione all'operatore Donating. In alternativa, la volontà inequivoca del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l'operatore Donating e di instaurare, usufruendo della Service Provider Portability, un rapporto contrattuale con l'operatore Recipient, può essere rappresentata anche da quest'ultimo anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico.

4. Nel caso di cui al comma 3, la richiesta di Service Provider Portability deve essere inviata anche al gestore della banca dati di cui all'art. 3.

5. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la Service Provider Portability. Tali accordi devono comunque prevedere le modalità con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

a) limiti di applicabilità della prestazione;

b) modalità di comunicazione delle richieste;

c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;

g) trasferimento dei dati personali del cliente;

h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la Carrier Preselection e l'accesso disaggregato alla rete locale;

i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità giudiziaria.

6. Gli operatori sono esclusivamente responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della Service Provider Portability sul numero o numeri di cui alla richiesta dell'utente.

Art. 5.

Regole generali di fornitura

1. La prestazione di Service Provider Portability deve essere fornita da tutti gli operatori titolari di apposita licenza o concessione che detengono numerazioni per servizi geografici e per servizi non geografici.

2. La Service Provider Portability non modifica la titolarità dell'operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore Recipient, il numero deve ritornare a disposizione del Donor, salvo nei casi di portabilità successive.

Art. 6.

Disposizioni generali

1. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata, a mantenere gli stessi livelli qualitativi complessivi delle chiamate verso numeri portati.

2. Le condizioni economiche praticate al cliente chiamante rimangono invariate a prescindere dalla applicazione della Service Provider Portability al numero del chiamato.

3. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore Donor avverte l'operatore Recipient con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste negli accordi bilaterali tra operatori. Gli operatori Recipient dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori. L'operatore Donor e l'operatore Recipient dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

4. L'Identità della Linea Chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla fornitura della Service Provider Portability.

5. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato del codice d'instradamento (Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-1 e 763-14 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso Numeri Portati.

6. Le procedure di trattamento dei clienti per le prestazioni previste, in relazione alla fornitura della Service Provider Portability, dall'art. 7, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono definite dalle competenti autorità governative.

7. I clienti con numero portato non devono essere discriminati in termini di qualità del servizio, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

Art. 7.

Obblighi a carico dell'operatore Donating

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, l'operatore Donating procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Service Provider Portability solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente o dell'operatore Recipient.

2. Il termine per la realizzazione della Service Provider Portability è funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

3. I costi ed i tempi di attivazione della fornitura della Service Provider Portability sono riportati negli accordi di interconnessione e nell'offerta di interconnessione di riferimento per quei soggetti tenuti alla pubblicazione della stessa e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso e del servizio oggetto delle richieste di Service Provider Portability.

4. L'operatore Donating è autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di Service Provider Portability ricevute in conformità al disposto dell'art. 4, commi 3 e 4, relative ad operatori diversi e pervenute alla stessa data per un medesimo numero.

5. L'operatore Donating è tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di Service Provider Portability, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

6. L'operatore Donating è tenuto ad offrire la prestazione di Service Provider Portability sino al decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale presentata dal cliente. Decorso tale termine, l'operatore Donating è autorizzato a respingere eventuali richieste di fornitura della Service Provider Portability.

7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione dell'organo competente e pertanto possono essere oggetto di provvedimenti da parte dello stesso, l'operatore Donating comunica all'operatore Recipient gli eventuali provvedimenti sanzionatori di sospensione temporanea o cessazione in capo al cliente sottoscrittore di cui è a conoscenza. Resta ferma l'applicazione delle norme regolamentari relative ai servizi di tariffa premio.

Art. 8.

Obblighi a carico dell'operatore Recipient

1. L'operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.

2. L'operatore Recipient è tenuto a comunicare l'acquisizione del numero oggetto di portabilità al gestore della banca dati centralizzata prima della attivazione della prestazione di Service Provider Portability, fermo restando quanto previsto all'art. 3.

3. L'operatore Recipient è tenuto a comunicare all'operatore Donor l'acquisizione e il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità nel caso in cui l'operatore Donor non coincida con l'operatore Donating.

4. L'operatore Recipient è tenuto a comunicare all'operatore Donor il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore Recipient, il numero non può essere riassegnato dall'operatore Recipient e deve ritornare a disposizione del Donor per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.

5. Il cambiamento della persona fisica a cui il contratto con l'operatore Recipient è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero portato, salvo nei casi di successione «mortis causa» e di subentro fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

6. Il cambiamento della persona giuridica, società o ente a cui il contratto con l'operatore Recipient è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero oggetto di portabilità, salvo nei casi di cambio del titolare d'impresa, di trasformazioni, fusioni, scissioni o trasferimenti di ramo di azienda e ogni altra modificazione che ha conseguenza sull'atto costitutivo.

7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione da parte dell'organo competente, l'operatore Recipient si fa carico di richiedere all'organismo medesimo copia della documentazione certificante il servizio fornito dal cliente.

8. L'operatore Recipient si impegna ad offrire al cliente la prestazione nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente per la fruibilità della prestazione stessa. Nel caso di Service Provider Portability per numeri per servizi geografici, il limite consiste attualmente nell'applicazione della prestazione nell'ambito dell'area locale cui il numero appartiene.

Art. 9.

Obblighi a carico dell'operatore Donor

1. L'operatore Donor è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore Recipient, a seguito di accordo con l'operatore Donating.

2. L'operatore Donor risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Service Provider Portability la responsabilità dell'operatore Donor è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza e relative funzionalità.

3. L'operatore Donor è autorizzato a rifiutare una richiesta di Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici nel caso di linee attestate ad autocommutatori analogici e di linee utilizzate dal Donor per apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici devono essere sostituiti al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

Art. 10.

Criteri di ripartizione dei costi

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore Donor e operatore Recipient, si identificano i seguenti aggregati di costo riferiti alla Service Provider Portability:

a) costo di adeguamento del sistema: costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Service Provider Portability;

b) costo per singolo numero portato: costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione europea;

c) costi di trasporto aggiuntivo: costo sostenuto dall'operatore Donor al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l'operatore Recipient della chiamata diretta ad un numero portato, nell'ipotesi di una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento;

d) costo di implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati: costi che gli operatori obbligati al servizio dovranno congiuntamente sostenere per la progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata di cui all'art. 3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi della banca dati verranno fissati dall'Autorità con successiva delibera.

2. Sono a carico di ciascun operatore di telecomunicazioni con obbligo di fornire la Service Provider Portability e senza modalità di recupero come costi addizionali della prestazione, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. I costi di cui al comma 1, lettera *b)*, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore Donor all'operatore Recipient.

4. In nessun caso l'operatore Donor può addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera *b)* all'utente.

5. I costi di trasporto aggiuntivo calcolati come al comma 1, lettera *c)*, sono addebitati dall'operatore Donor all'operatore Recipient.

6. Gli operatori di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, nell'offerta di interconnessione di riferimento, le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di Service Provider Portability per numerazioni geografiche e per quelle non geografiche di cui all'art. 1, comma 5. In relazione alla Service Provider Portability l'offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.

Art. 11.

Criteri di separazione contabile

1. L'operatore di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato deve dare evidenza, all'interno dei propri sistemi di contabilità, della capacità di isolare, riconoscere ed esporre i costi incrementali e specifici di cui all'art 10.

2. Il costo per numero deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per ogni specifica attivazione, imputati sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato alla data dell'attivazione.

3. Il costo aggiuntivo di trasporto deve essere determinato tramite l'adeguamento del modello dell'utilizzo degli elementi di rete che contribuiscono all'instradamento, tenendo conto del metodo piu efficiente per il reinstradamento della chiamata al numero portato. L'operatore notificato è tenuto a dare evidenza, nella propria offerta di interconnessione di riferimento, alla modalità adottata per la determinazione del parametro di efficienza.

99A11085

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 1999.

Disposizioni in materia di riserve tecniche per le imprese di assicurazione esercenti il ramo vita. (Provvedimento n. 01380-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare l'art. 25, comma 14, che attribuisce all'ISVAP il potere di imporre alle imprese l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, od altri elementi di giudizio;

Visto l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che stabilisce che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della direttive 79/267/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 31, comma 6, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve tecniche;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 luglio 1987 recante disposizioni sulla determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita;

Considerato che con circolare n. 343/D del 30 settembre 1998, questo Istituto ha segnalato l'inadeguatezza all'attualità delle tavole demografiche adottate in passato per le assicurazioni di rendita ed ha nel contempo richiamato l'attenzione delle imprese e degli attuari incaricati sull'esigenza di tener conto dell'evoluzione dei parametri assunti per la costituzione delle riserve tecniche al fine della corretta quantificazione delle passività a fronte degli impegni;

Considerata la sussistenza delle circostanze di eccezionalità che hanno originato l'esigenza di integrare gli accantonamenti a fronte degli impegni tecnici dei contratti con prestazione in rendita;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni che introducano elementi di prudenza nella determinazione delle riserve tecniche dei contratti che prevedono una prestazione in rendita — come garanzia principale o di opzione — le cui riserve siano calcolate mediante l'impiego di basi demografiche non aggiornate alle previsioni della circolare n. 343/D di questo Istituto;

Dispone:

Art. 1.

Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, emessi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le riserve tecniche, cosi come calcolate in base ai disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, devono essere integrate mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva. Analoga riserva deve essere costituita per i contratti del medesimo tipo emessi in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto le cui riserve siano calcolate mediante l'impiego di basi demografiche non aggiornate.

La riserva aggiuntiva dovrà derivare dal confronto delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve con quelle impiegate per la determinazione delle corrispondenti prestazioni in rendita dei nuovi prodotti predisposti in conformità alla circolare n. 343/D del 30 settembre 1998 di questo Istituto.

Art. 2.

Per i contratti di cui all'art. 1, escluse le rendite in godimento, la costituzione della corrispondente riserva aggiuntiva potrà essere effettuata in un periodo massimo di cinque anni.

La costituzione della riserva aggiuntiva in un periodo pluriennale deve comunque comportare un adeguato accantonamento progressivo, non inferiore a quello risultante dall'applicazione di quote costitutive costanti calcolate in base ad ipotesi coerenti con quelle impiegate nella valutazione del maggior impegno atteso. La modalità di costituzione della riserva aggiuntiva non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale.

L'attuario incaricato, nella relazione tecnica al bilancio da predisporre ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dovrà fornire un'adeguata informativa in ordine alle basi tecniche impiegate ed alle valutazioni operate ai fini della quantificazione dell'integrazione di riserva.

Art. 3.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio d'esercizio 1999.

Roma, 21 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11086

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1999.

Autorizzazione alla General & Cologne RE, rappresentanza generale per l'Italia della Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, con sede in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita e danni indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01387).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e, in particolare, l'art. 1 che comprende nell'ambito di applicazione del decreto stesso anche le sedi secondarie in Italia di imprese di sola riassicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea le quali sono tenute ad utilizzare nel bilancio di esercizio la classificazione dei rischi per rami di attività di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Vista l'istanza, presentata in data 13 luglio 1999, con la quale la Kölnische Rücöversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft con sede in Colonia (Germania) ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare in Italia, per il tramite della propria rappresentanza generale denominata General & Cologne RE sita in Milano, Largo Augusto n. 7, l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e danni indicati al punto A) della tabella di cui all'alle-

gato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 dicembre 1999 in merito alla richiesta di autorizzazione sopra richiamata presentata dalla società Kölnische Rückversicherungs Gesellschaft AG;

Dispone:

La Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft con sede in Colonia (Germania) è autorizzata ad esercitare in Italia, per il tramite della propria Rappresentanza generale denominata General & Cologne RE sita in Milano, Largo Augusto n. 7, l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e danni indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11146

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Adozione di disposizioni urgenti concernenti i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modificazione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 193/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1999;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorità) tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in particolare trasferite all'autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tra le suddette funzioni rientrano quelle in materia di controllo dei prezzi di cessione del gas naturale come previste dalle delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (di seguito: CIPE) 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974;

alcune associazioni di categoria hanno segnalato all'autorità che i prezzi del gas naturale in Italia, al netto delle tasse, sono in media superiori a quelli praticati negli altri Stati membri dell'Unione europea;

i prezzi del petrolio e dei suoi derivati hanno subito nel corso del 1999 un forte rialzo e le tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, sono indicizzate a tali prezzi ai sensi della deliberazione dell'autorità 22 aprile 1999, n. 52/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: delibera n. 52/99);

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 204 del 21 luglio 1998;

Viste le delibere del CIPE 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974, con cui si prevede che il gas (industriale, naturale e tecnico) distribuito a mezzo di reti urbane per usi domestici, artigianali ed industriali sia sottoposto al regime dei prezzi amministrati e che i prezzi di cessione del gas naturale siano sottoposti al regime dei prezzi sorvegliati;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 5 del regolamento recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, approvato dalla medesima Autorità con delibera 20 maggio 1997, n. 61/97;

Viste la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 40/98, che ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del gas come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge n. 481/1995 e la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 che ha definito i criteri per l'indiciz-

zazione delle tariffe nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, per la parte relativa al costo della materia prima;

Considerato che:

con delibera 28 ottobre 1999, n. 164/99, l'Autorità ha richiesto informazioni e documenti in materia di reti e infrastrutture del gas naturale alla Snam S.p.a., alla Edison S.p.a. e alla Sgm S.p.a. anche per definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti del gas ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *d),* della legge n. 481/1995;

i dati e le informazioni sui servizi di pubblica utilità nel settore del gas sinora acquisiti dall'Autorità, anche ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, hanno consentito di stimare che i costi relativi alle attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, comprensivi di un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, siano inferiori ai prezzi medi del gas naturale praticati nel 1998 per le medesime attività e che il divario tra i prezzi di cessione del gas naturale per la parte che si riferisce alle attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, relativamente al servizio di distribuzione a mezzo di reti urbane, e i relativi costi non sia inferiore al dodici per cento;

Considerato che in ragione della mancata aderenza ai costi di fornitura, i prezzi di cessione del gas naturale non rispondono ai criteri di cui alla delibera del CIPE 20 settembre 1974, in quanto:

comportano distorsioni rispetto agli utilizzatori di prodotti petroliferi, che possono avvalersi di condizioni concorrenziali dell'offerta, ed ai clienti idonei del mercato dell'energia elettrica, che possono avvalersi di condizioni dell'offerta tendenzialmente concorrenziali;

non sono compatibili con i principi seguiti per i prodotti energetici assoggettati alla disciplina amministrativa dei prezzi, quali l'energia elettrica i cui prezzi, a partire dal 1° gennaio 2000, saranno regolamentati dall'Autorità secondo criteri di aderenza ai costi;

Considerato che il rialzo del prezzo del petrolio e dei suoi derivati comporta aumenti delle tariffe del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane provocando, tra l'altro, una riduzione del potere di acquisto dei ceti meno abbienti, la cui salvaguardia è uno dei criteri stabiliti dalla delibera del CIPE 20 settembre 1974;

Ritenuto conseguentemente che per i sopraddetti motivi sia urgente ridurre del dodici per cento, nelle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione al fine di tutelare gli interessi di utenti e consumatori e di attenuare gli effetti provocati dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Ritenuto che sia altresì necessario con riferimento ai prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza dei prezzi ai sensi della delibera del CIPE 20 settembre 1974 e al fine di assicurare la compatibilità con le politiche seguite per i prodotti assoggettati al regime di amministrazione dei prezzi:

prevedere che la negoziazione debba portare alla definizione di prezzi di cessione del gas naturale aderenti ai costi delle attivita di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione;

prevedere che i criteri di indicizzazione per i prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza siano compatibili con quelli relativi all'indicizzazione delle tariffe per il gas distribuito a mezzo di reti urbane;

Delibera:

Art. 1.

Modificazione delle tariffe per la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane.

1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2000, le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono ridotte di 23,7 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996.

1.2 Qualora il potere calorifico superiore (PCS) del gas distribuito a mezzo di reti urbane si discosti di oltre il 5 per cento in più o in meno rispetto al valore di riferimento, assunto uguale a 9200 kcal/mc standard, la riduzione delle tariffe ΔT è pari a:

$$\Delta T = 23{,}7 \times \frac{PCS}{9200} \ (L/mc)$$

1.3 Le tariffe così determinate sono soggette a indicizzazione ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99.

Art. 2.

Criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti a regime di sorveglianza

2.1 I prezzi di cessione del gas naturale sottoposti a regime di sorveglianza devono essere aderenti ai costi delle attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, e devono consentire un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, tenendo conto dei criteri utilizzati per le modifiche tariffarie di cui al precedente art. 1, nonché dei criteri per l'indicizzazione delle tariffe del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99.

2.2 L'adeguamento dei prezzi medi di cessione del gas naturale, con riferimento ai criteri di cui al precedente comma 2.1 e ai contenuti negoziali specifici di ciascun

accordo e contratto di fornitura, dovrà essere effettuato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

Modalità di verifica e pubblicazione

3.1 Allo scopo di verificare la rispondenza con i criteri di cui al precedente art. 2, comma 2.1, gli accordi e i contratti di fornitura riguardanti i prezzi di cessione del gas naturale devono esser trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

3.2 Gli esercenti il servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane pubblicano le tariffe risultanti dal presente provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 2000.

Milano, 22 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A11143

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Disposizioni urgenti in materia di stipula di contratti di vettoriamento dell'energia elettrica in deroga di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99. (Deliberazione n. 194/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1999,

Premesso che:

l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che: «È consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della presente deliberazione o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1. L'Autorità, qualora il contratto in deroga o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire libertà di accesso alla rete e suo uso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio, può rifiutarne l'approvazione, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali. Se l'Autorità non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata»;

l'art. 16, comma 16.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che la disciplina in essa contenuta, con riferimento ai rapporti di vettoriamento e scambio in essere alla sua data di entrata in vigore, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000;

è ancora in corso il procedimento per l'approvazione dello schema di contratto-tipo per il vettoriamento previsto dall'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99, anche a motivo della complessa redazione dello stesso e dell'esigenza di tener conto delle osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione «Schema di contatto-tipo per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica» del 4 agosto 1999;

fino all'approvazione dello schema di contratto-tipo sopra richiamato, tutti i contratti di vettoriamento sono considerati contratti in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 e, come tali, soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità;

a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), è previsto l'inoltro all'Autorità di domande di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento internazionale che, al fine di utilizzare in modo efficiente la capacità disponibile sulle linee di interconnessione con l'estero destinata al mercato libero, avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2000;

nell'approssimarsi del termine di cui ai due precedenti alinea ed in mancanza dello schema di contratto-tipo di vettoriamento, l'Autorità dovrà esaminare e valutare numerose domande di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *d),* che prevede, tra l'altro, che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

il decreto legislativo n. 79/99;

la deliberazione n. 13/99;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;

Considerato che:

i contratti di vettoriamento non possono avere decorrenze anteriori alla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla stipula reso dall'Autorità, ovvero dal formarsi del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione;

con decorrenza dal 1° gennaio 2000, tutti i rapporti di vettoriamento, in essere alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, dovranno essere disciplinati da contratti formulati ai sensi delle disposizioni contenute nella richiamata deliberazione;

Ritenuto che:

sia opportuno semplificare la procedura prevista dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99 in merito alle modalità per l'erogazione del servizio di vettoriamento, prevedendo in capo ai soggetti contraenti l'obbligo di comunicazione, entro un termine prestabilito, dei contratti di vettoriamento all'Autorità, al fine della verifica da parte di questa, del rispetto dell'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio;

sia conseguentemente opportuno prevedere che nei contratti di vettoriamento stipulati in applicazione della procedura di cui al precedente alinea sia inserita una clausola che preveda l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali eventualmente imposte dall'Autorità a seguito della verifica prevista nell'ambito della medesima procedura;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di stipula di contratti di vettoriamento dell'energia elettrica

1. Sino all'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento dell'energia elettrica, previsto dall'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, è sospesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione in materia di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento.

2. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma 1, e sino alla scadenza ivi prevista, possono essere stipulati contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1 della medesima deliberazione, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti entro tre giorni dalla stipula alla medesima Autorità.

3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma precedente, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che il contratto di vettoriamento, trasmesso ai sensi del comma precedente, non contrasti con le esigenze di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Se la medesima Autorità non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.

4. I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente provvedimento, dovranno contenere una clausola che preveda l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali che saranno eventualmente imposte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a seguito della verifica di cui al precedente comma 3. Tali modifiche contrattuali avranno effetto sin dalla data di stipula dei contratti di vettoriamento.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A11144

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Aggiornamento delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane per il bimestre gennaio-febbraio 2000 ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 195/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1999,

Premesso che, rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 161/99), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazione 24 giugno

1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, con deliberazione 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999 e con deliberazione n. 161/99, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 27,1 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Milano, 22 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A11145

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 19 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo ministeriale protocollo n. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127, autonomia didattica»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 274, secondo comma, tabella *A*, relativo all'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in medicina interna, è integrato con l'inserimento dei settori scientifico-disciplinari sottoelencati nelle areee a fianco di ciascuno indicate:

F06A - Anatomia patologica, nell'area A1, area della fisiopatologia clinica;

F22A - Igiene generale ed applicata, nell'area A2, area della metodologia clinica;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, nell'area A2, area della metodologia clinica;

F22B - Medicina legale, nell'area A3, area della clinica e della terapia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 22 novembre 1999

p. *Il rettore:* DELSIGNORE

99A11042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 dicembre 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete l'abrogazione delle parole "ed è comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza" dal primo comma dell'art. 1 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290.

Volete l'abrogazione delle parole "Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma" dell'art. 2 della legge 31/10/65 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290.

Volete l'abrogazione del primo comma dell'art. 4 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290 che recita: "I commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

Volete l'abrogazione delle parole: "L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno previste dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuto sia allo stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto" dell'art, 5 terzo comma della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290.

Volete l'abrogazione dell'art. 6 della legge 31/10/65 n. 1261 pubblicata sulla G.U. 20/11/65 n. 290 che recita: "Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Bucci Giovanni, via Trieste n. 86 - 20024 Garbagnate Milanese, ed in Roma presso Coletta Domenico, via Luigi Siciliani n. 15 - 00137.

99A11242

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Muhyee Al Deen Rasheed Al Felaij, console generale dello Stato del Kuwait a Milano.

99A10956

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0134
Yen giapponese	103,75
Dracma greca	330,57
Corona danese	7,4405
Corona svedese	8,5700
Sterlina	0,62670
Corona norvegese	8,1070
Corona ceca	36,130
Lira cipriota	0,57700
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,08
Zloty polacco	4,1768
Tallero sloveno	198,6787
Franco svizzero	1,6046
Dollaro canadese	1,4868
Dollaro australiano	1,5749
Dollaro neozelandese	1,9641
Rand sudafricano	6,2360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A11244

REGIONE PUGLIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modugno

La giunta della regione Puglia con atto n. 1536 del 19 novembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. di Modugno (Bari), limitatamente agli spetti di natura urbanistica, giusta nel parere del C.U.R. n. 39/99 del 23 luglio 1999, che insieme alla relazione del S.U.R. n. 10/99 del 28 giugno 1999, è parte integrante del provvedimento adottato; il tutto restando di esclusiva competenza comunale, e comunque attinenti la fase attuativa, gli ulteriori aspetti di natura procedurale, progettuale ed economica (rapporti tra l'amministrazione comunale e soggetto proponente) connessi alla pratica attuazione del programma integrato d'intervento.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1535 del 19 novembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto di modifica della viabilità in variante al P.R.G. di Modugno (Bari), in conformità parere del C.U.R. n. 34/99 del 9 luglio 1999, che insieme alla relazione del S.U.R. n. 9/99 del 28 giugno 1999, è parte integrante del provvedimento adottato.

99A10958

COMUNE DI BONASSOLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia), ha adottato, il 16 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le disposizioni di cui al presente punto *a)* del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

A norma dell'art. 11 del ridetto regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorché il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

2. elevare l'importo della detrazione di L. 200.000 - prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - a L. 500.000, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9/5 e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lettera *a)*;

3. dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs, n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n.68/28.12.1998.

(Omissis).

99A10992

COMUNE DI CARUNCHIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.

(Omissis).

99A10993

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAVAGLIETTO (provincia di Novara), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare e stabilire dal 1° gennaio 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti sul territorio comunale per le particolari esigenze di bilancio di cui sopra.

(Omissis).

99A10994

COMUNE DI CERANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CERANO (provincia di Novara), ha adottato, il 23 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di modificare a far data dal 1° gennaio 2000, l'aliquota I.C.I. attualmente vigente come segue:

aliquota per l'abitazione principale 4,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

Aliquota per tutti gli immobili esclusa l'abitazione principale 5,5, per mille.

2. di confermare la determinazione del valore dei terreni edificabili e dei terreni destinati a spazi pubblici di cui alla propria deliberazione n. 137 del 21 agosto 1998.

(Omissis).

99A10995

COMUNE DI DRENA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DRENA (provincia di Trento), ha adottato, il 10 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree), presupposto di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2. di fissare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni a favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

99A10996

COMUNE DI MONTEBUONO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTEBUONO (provincia di Rieti), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nelle misure sotto riportate:

a) abitazione principale 5 per mille;

b) altri fabbricati 6 per mille;

c) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

99A10997

COMUNE DI MORCONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MORCONE (provincia di Benevento), ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota 5,5 per mille per gli immobili posseduti a titolo principale, compreso le loro pertinenze;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili.

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

99A10998

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN LORENZO IN BANALE (provincia di Trento), ha adottato, il 24 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote per ciò che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune per l'anno d'imposta 2000:

4 per mille, l'aliquota generale;

7 per mille, l'aliquota per i terreni fabbricabili;

4 per mille, l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione, seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi.

2. di determinare, per l'anno d'imposta 2000, in L. 250.000, la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o che debba intendersi ai sensi del regolamento come abitazione principale per i soggetti ivi contemplati.

(Omissis).

99A10999

COMUNE DI VATTARO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VATTARO (provincia di Trento), ha adottato, il 10 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, a valere per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con la esclusione delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale che rimangono assoggettate all'aliquota del 4 per mille;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

99A11000

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77